



Pubblicato il 14/10/2022

**CONSORZIO DI BONIFICA
PIANURA DI FERRARA**

via Borgo dei Leoni, 28 – 44121 Ferrara
www.bonificaferrara.it

info@bonificaferrara.it // posta.certificata@pec.bonificaferrara.it
C.F. 93076450381



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Mims

Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili

Allegato C

(OC92)

GARA A PROCEDURA TELEMATICA

**Decreto MIMS n. 517 del 16/12/2021 - Investimenti in infrastrutture
idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico**

**Ripristino delle condizioni di stabilità arginale
del Canale San Nicolò - Medelana**

CUP: J96G20000500001 - CIG: 9385223307

**PNRR-M2C4-I4.1-A2-1: Ripristino della piena funzionalità
idraulica del Canale San Nicolò - Medelana**

Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016

Importo a base d'asta:

€ 16.518.264,08 (al netto di IVA)

**DISCIPLINARE
DI GARA**

PREMESSE

Con deliberazione a contrarre n. 235 del 07/10/2022 il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (di seguito anche "Stazione appaltante" o "Consorzio") ha deliberato di indire la gara per l'affidamento dell'esecuzione dei presenti lavori mediante procedura aperta telematica di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche "Codice").

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara e contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara per l'appalto dei lavori.

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 95 del Codice.

Le opere in progetto non rientrano tra quelle per le quali debbano essere previsti Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 34 comma 1 del Codice e al D.M. 11/10/2017.

Non risulta applicabile la disciplina delle clausole sociali di cui all'art. 50 del Codice, considerato che si tratta di appalto di lavori e vista la tipologia degli stessi.

Il presente affidamento avviene nel rispetto dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di cui all'art. 30 del Codice.

Non è previsto alcun patto di integrità e/o protocollo di legalità del Consorzio da rispettare.

Il corrispettivo è determinato mediante offerta di ribasso percentuale da applicarsi ai prezzi unitari di progetto.

Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, via Borgo dei Leoni n. 28 - Ferrara, C.F. 93076450381, PEC: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

Email: info@bonificaferrara.it . Codice AUSA: 0000247539

Punto di contatto: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Ing. Nico Menozzi appalti@bonificaferrara.it

L'ambito generale oggetto dei lavori è la Provincia di Ferrara - Codice NUTS: ITH56

CUP e CIG: come indicato nell'intestazione del presente disciplinare, nella prima pagina.

Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di Portomaggiore, Voghiera, Masi Torello e Ostellato.

Codice CPV: 45232121.

Descrizione sommaria dei lavori: adeguamento migliorativo e ammodernamento del Canale San Nicolò - Medelana, che possiede la duplice funzione di scolmatore del Po di Primaro e di irrigazione, mediante la realizzazione di nuovo rivestimento in cls sopra quello esistente al fine di recuperare l'impermeabilità e la tenuta strutturale dell'arginatura; le lavorazioni previste consistono principalmente in operazioni di accantieramento, di preparazione del piano di posa per materasso flessibile, posa di materasso flessibile in cls, opere complementari.

Finanziamento: i lavori sono finanziati nell'ambito del PNRR dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 4.1 (Codice PNRR-M2C4-I4.1-A2-1). Pertanto alla procedura di gara ed al relativo contratto, per quanto non previsto dal presente disciplinare, si applicano le specifiche norme speciali e/o derogatorie previste per gli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)(vedere D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021).

L'opera è di competenza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Giorno e ora di termine della presentazione dell'offerta: vedere articolo "12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA" del presente disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito "Piattaforma" o "Portale") conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito più sotto indicato si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. La modalità di presentazione delle offerte è telematica ai sensi dell'art. 40 del Codice.

L'affidamento viene condotto dalla Commissione Interna di Gara del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, come da deliberazione a contrarre più sopra citata e di cui all'art. 28.3 del disciplinare, ferme restando le competenze esclusive della Commissione Giudicatrice, di cui all'art. 77 del Codice e di cui all'art. 18 del disciplinare, per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.

I pagamenti saranno effettuati come stabiliti all'art. 37 "Modalità e termini di pagamento-Interessi per ritardati pagamenti" dello schema di contratto facente parte del progetto esecutivo.

Alla presente procedura si applica la riduzione dei termini procedurali disposta dall'articolo 8 comma 1 lettera c) del Decreto Legge n. 76/20, convertito in Legge n. 120/20 e s.m.i..

SOPRALLUOGO: come precisato all'art. 10 del disciplinare, alle imprese interessate a presentare offerta NON è richiesto obbligatoriamente il sopralluogo presso i luoghi oggetto dei lavori.

Per quanto riportato nel presente disciplinare si precisa che:

-- per "Piattaforma / Sistema Telematico / Sistema / Portale" si intende il Portale Gare Telematiche presente all'indirizzo: <https://bonificaferraraportalegare.aflink.it/portale> ;

-- per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva della domanda di partecipazione e della correlata documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa) e dell'offerta economica.

Si evidenzia che per la partecipazione alla gara è necessario che l'operatore economico sia preventivamente registrato al Portale e a tal riguardo si rimanda alle guide interattive per gli operatori economici presenti sul Portale e all'allegato "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche" al presente disciplinare.

Eventuali chiarimenti al bando di gara e al disciplinare di gara, proroghe e informazioni complementari, come pure l'indicazione delle sedute di gara successive alla prima saranno pubblicate e comunicate tramite il Portale. Si invitano pertanto gli operatori economici interessati alla gara a consultare periodicamente detto Portale.

Salvo che in caso di rilevato mancato funzionamento del Portale, si chiede di non inviare comunicazioni relative alla presente procedura all'indirizzo PEC della Stazione appaltante in quanto tutte le comunicazioni ufficiali devono avvenire mediante il Portale.

La PEC del Portale appalti@pec.bonificaferrara.it ha l'esclusiva funzione di notifica/avviso dal Portale ai concorrenti, pertanto si prega di non rispondere al predetto indirizzo PEC né di inviarvi comunicazioni.

Con la presentazione dell'offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e le condizioni del presente disciplinare e degli altri documenti di gara.

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Marco Volpin, Dirigente dell'Area Progettazione e Lavori del Consorzio - tel. 0532-218116; email: marco.volpin@bonificaferrara.it.

Chiarimenti di natura istruttoria per la gara: vedere l'articolo 2.2 del disciplinare. SI EVIDENZIA che lunedì 31 ottobre 2022 il Consorzio non svolge attività lavorativa.

Chiarimenti per l'utilizzo del Portale: vedere l'articolo 1.3 del disciplinare.

Chiarimenti di natura tecnica: per chiarimenti sul progetto è possibile contattare direttamente la progettista Ing. Elisa Maniezzo presso Studio ITA con sede in Galleria Pasteur n.5 a Rovigo; tel. 0425-091750; email: elisa@studioita.com ; PEC: maniezzo.elisa@ingpec.eu .

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura è interamente gestita tramite sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (il Portale) accessibile all'indirizzo:

<https://bonificaferraraportalegare.aflink.it/portale> e gestito da AF Soluzioni S.r.l. (di seguito Gestore).

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

Il Portale assicura l'integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle informazioni, anche attraverso l'uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle stesse, mantenendo, altresì, la tracciabilità degli accessi.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda

di partecipazione;

- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato e a quanto previsto nel documento denominato "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscano la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione con le modalità di cui all'articolo 2.3 sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Portale sono registrate e attribuite all'operatore economico attraverso l'Account ottenuto in sede di registrazione alla Portale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u-ter), del Decreto Legislativo n. 82/2005, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità di quanto previsto dagli articoli 43 e 44 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Portale e della Stazione appaltante.

Ogni operazione effettuata attraverso il Portale è memorizzata nelle registrazioni del Portale quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività compiuta nel Portale. Della data e dell'ora di arrivo della domanda di partecipazione fa fede l'orario registrato dal Portale.

La Stazione appaltante, anche tramite il Gestore si impegna ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa, al fine di impedirne l'accesso a terzi non autorizzati.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento allegato "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche".

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Portale è normalmente accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Si EVIDENZIA che l'accesso al Portale potrebbe comunque essere rallentato, ostacolato o impedito anche durante gli orari indicati, per malfunzionamenti o problematiche tecniche non volute dal Consorzio e per le quali il Consorzio non è responsabile.

Gli atti, i documenti, i dati, nonché le comunicazioni inserite e presenti sul Portale sono acquisiti o redatti in un formato idoneo alla conservazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del Decreto Legislativo n. 82/2005. Gli stessi sono raccolti in un fascicolo informatico, gestito dal Portale e disponibile alla Stazione appaltante, che provvede alla sua conservazione.

L'operatore economico si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva invio della documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Consorzio ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.

Il Gestore garantisce il corretto funzionamento e la sicurezza del Portale e, in particolare, è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Portale, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Portale, segnalando tempestivamente alla Stazione appaltante eventuali anomalie del medesimo.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma; avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), presente nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS n. 910/14, da segnalare sin dall'atto della registrazione alla Portale, che sarà a tutti gli effetti considerata come domicilio eletto dell'operatore;

b) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

-- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

-- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

-- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente inserito per la registrazione deve essere lo stesso indicato nella domanda di partecipazione. È onere di ciascun concorrente controllare e aggiornare sia l'indirizzo di posta elettronica normale comunicato, sia l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato.

I file che il concorrente caricherà sul Portale dovranno essere apribili e leggibili dal Consorzio con programmi sw in commercio di normale e largo utilizzo.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Istruzioni operative ulteriori per accedere alla Portale sono riportate nel documento denominato "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche".

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'utilizzo del Portale devono essere indirizzate al Gestore contattando telefonicamente il **call center** al numero **089/2854245** nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì, 09:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00, festività escluse. E' inoltre possibile inviare una mail all'indirizzo: helpdesk@afsoluzioni.it riportando **OBBLIGATORIAMENTE** nell'oggetto la seguente dicitura: "Portale Gare Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara"; il servizio è attivo nei medesimi giorni e orari del call center.

L'identificazione e l'accesso alla Portale comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle predette istruzioni operative nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni della Portale.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara, accessibile gratuitamente e disponibile sul sito internet: <https://bonificaferraraportalegare.aflink.it/portale>, consiste nella documentazione elencata al termine del presente disciplinare.

La documentazione di gara con il progetto sono inoltre reperibili, solo per la consultazione, sul profilo del committente sezione "bandi di gara": <https://www.bonificaferrara.it/appalti-e-contratti/bandi-e-gare>.

Il progetto esecutivo è stato approvato dal Comitato Amministrativo del Consorzio con Deliberazione n. 310 del 11/11/2021 e successivamente con Deliberazione n. 202 del 05/08/2022.

Il progetto esecutivo è stato validato ad opera del RUP ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice con verbale in data 27/09/2022 (prot. 17593); con Deliberazione del Comitato Amministrativo del Consorzio n. 202 del 05/08/2022, come previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022 è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo applicando l' "Aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna" di cui alla Delibera regionale n. 1288 del 27/07/2022.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 95 comma 14 del Codice, in sede di offerta **non** sono ammesse varianti al progetto in quanto detto progetto è già definito con precisione e quindi non necessita di proposte alternative da parte del concorrente, dovendo inoltre essere garantita l'invarianza dei criteri di ammissibilità e di valutazione che hanno determinato il finanziamento del contributo pubblico.

2.2. CHIARIMENTI

Nella fase di presentazione delle offerte è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la presentazione di quesiti scritti da inviare in tempo utile, e cioè da presentare **entro il giorno venerdì 4 novembre 2022 ore 12:00**, da inoltrare esclusivamente direttamente attraverso il Portale utilizzando l'apposita funzione "PER INVIARE UN QUESITO SULLA PROCEDURA CLICCA QUI" presente all'interno della sezione relativa alla procedura di gara in oggetto. Si EVIDENZIA che lunedì 31 ottobre 2022 il Consorzio non svolge attività lavorativa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'articolo 74 comma 4 del Codice, trattandosi di procedura accelerata ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera c) del Decreto Legge n. 76/20, le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico nel rispetto del termine di 4 (quattro) giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e cioè entro il giorno **lunedì 7 novembre 2022 ore 12:00**, e saranno reperibili nell'area privata del Portale, nella sezione "DOCUMENTI COLLEGATI / MIEI QUESITI" relativa al bando in oggetto.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale Sezione/Area della Portale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti via telefono, né via mail, né via fax ma unicamente tramite il suddetto Portale; eventuali informazioni fornite dal Consorzio a voce o in modo diverso da quanto sopra indicato serviranno solo da mere indicazioni, senza alcun effetto o carattere di formalità.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal Codice, nonché dal D.Lgs. n. 82/2005.

Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura, comprese le comunicazioni di esclusione, saranno pertanto effettuate agli operatori tramite il Portale e saranno reperibili nell'area privata del Portale medesimo (ossia l'area visibile dopo l'inserimento dei codici di accesso) sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI relativa al bando in oggetto, sia nella cartella COMUNICAZIONI.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC / posta elettronica normale dei concorrenti o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante attraverso il Portale; diversamente, questa Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Le comunicazioni di cui all'articolo 76 comma 5 del Codice nonché le comunicazioni: a) aggiudicazione; b) esclusione; c) decisione di non aggiudicare l'appalto; d) data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) attivazione del soccorso istruttorio; f) subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta risultata anomala; g) richiesta di offerta migliorativa (qualora applicabile al presente appalto); h) sorteggio di cui all'articolo 21), le quali necessitano di una ricevuta di invio (accettazione) e di una ricevuta di consegna, avvengono all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'operatore economico, così come risultante dai dati presenti sul Portale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila/consorzio al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura e pertanto la comunicazione recapitata ai suddetti soggetti si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati; fanno eccezione le comunicazioni di attivazione del soccorso istruttorio e quelle del subprocedimento di verifica di congruità dell'offerta risultata anomala, le quali saranno inviate alla PEC di tutti i

soggetti componenti i raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi *non ancora costituiti formalmente*.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata *all'offerente ausiliato* nei modi sopra indicati si intende validamente resa anche a tutti gli operatori economici *ausiliari*.

Si invitano comunque tutte le imprese associate ad effettuare la registrazione sul Portale Gare Telematiche.

2.4. INDICAZIONI PER LE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni di volontà (es.: offerta economica, contratto di avalimento, fidejussione, dichiarazione di subappalto, impegno di costituzione raggruppamenti, ecc.) devono essere sottoscritte da chi ha il potere di impegnare il soggetto rappresentato verso terzi (legale rappresentante, institore, procuratore, ecc.), i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero dall'atto costitutivo oppure da atto di procura o da altro atto idoneo.

Solo in caso di procuratore firmatario, il concorrente deve allegare la procura o copia della stessa o certificato CCIAA da cui la stessa risulti.

In caso di dichiarazioni con riferimento all'assenza di reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, il Consorzio provvederà a compiere le verifiche di legge che saranno sempre eseguite per il soggetto risultato aggiudicatario, facoltativamente per altri concorrenti, con le conseguenze di legge in caso di non corrispondenza tra quanto ivi rilevato e quanto previamente affermato dal concorrente (comunicazione ad ANAC, comunicazione alla Procura della Repubblica, ecc.).

Sul punto si ricorda che il legale rappresentante, assumendosene la piena e diretta responsabilità, ha facoltà di compiere dichiarazioni riguardanti terzi, ove sia a piena e diretta conoscenza dei fatti o atti dichiarati; in caso contrario la dichiarazione dovrà essere compiuta da ciascun diretto interessato di cui il legale rappresentante non è a piena e diretta conoscenza dei fatti o atti da dichiarare.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, CORRISPETTIVO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'importo totale dei lavori in affidamento, determinato ai sensi dell'art. 35 del Codice e comprensivo dei costi della sicurezza, è pari ad **€ 16.518.264,08 (sedicimilionicinquecentodiciottomiladuecentosessantaquattro/08)**, al netto dell'IVA, per lavori da eseguirsi e da contabilizzare totalmente a misura, come definiti dall'art. 59 comma 5-bis del Codice.

Si segnala che i riferimenti del progettista sono riportati nelle "PREMESSE" del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 51 comma 1 del Codice l'appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali in quanto non possibile dal punto di vista progettuale, trattandosi di lavori reciprocamente interconnessi e non autonomi dal punto di vista funzionale, dovendo garantire uniformità e completezza di intervento su un'unica asta irrigua (come da Relazione Tecnica Generale art. 12).

Di seguito sono indicati gli importi e le categorie di cui all'Allegato A del D.P.R. 207/2010, con le relative classifiche di cui all'articolo 61 del medesimo D.P.R. 207/2010.

Lavori a corpo	€	0,00
Lavori a misura	€	16.467.955,75
Subtotale lavori soggetti a ribasso	€	16.467.955,75
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	50.308,33
Importo totale appalto	€	16.518.264,08

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice, l'importo a base d'asta comprende **i costi della manodopera** che il progettista ha stimato per un importo pari ad **€ 2.523.000,62 (duemilionicinquecentoventitremila/62)** con incidenza pari al **15,28 % (quindicivirgolaventottopercento)**, come da elaborati progettuali "Capitolato speciale d'appalto" e "Computo metrico estimativo"; detto valore costituisce utile riferimento, in quanto sarà considerato elemento di confronto in caso di anomalia dell'offerta, come indicato all'art. 22 del presente disciplinare.

Le quantità relative alla parte dei lavori a corpo, qualora presenti, posta a base di gara hanno effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nel computo metrico estimativo attraverso l'esame degli elaborati progettuali.

I lavori, al lordo dei costi della sicurezza, sono così suddivisi:

	Declaratoria (allegato A al DPR 207/2010)	Categoria SOA pertinente per il subappalto	Importo di progetto	Incidenza sul totale
Categoria generale prevalente	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	OG 6	€ 16.518.264,08	100%

Per le categorie dei lavori e per i requisiti di qualificazione si rimanda anche all'art. 1.3) "Categoria dei lavori in appalto" del Capitolato speciale d'appalto, oltre a quanto segue.

Categoria OG 6: generale prevalente, a qualificazione obbligatoria.

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 e dell'Allegato A al medesimo decreto, i requisiti minimi di capacità tecnico-economica richiesti all'impresa singola concorrente, e che dovranno parimenti essere raggiunti nei modi e limiti consentiti dalla legge anche in caso di concorrenti plurisoggettivi, sono il possesso di valida attestazione SOA con iscrizione in categoria OG 6, **classifica minima VII (SETTIMA)**.

Ai sensi dell'art. 63 comma 1 del D.P.R. 207/2010 essendo necessario il possesso di classifica superiore alla seconda, l'impresa concorrente dovrà possedere obbligatoriamente certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

SI EVIDENZIA che i concorrenti privi della necessaria qualificazione richiesta per categoria e classifica saranno ESCLUSI ai sensi dell'art. 59 comma 4 del Codice, in quanto le loro offerte saranno inammissibili.

L'Appaltatore è tenuto al pieno rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro da applicare, che deve essere coerente con l'oggetto dell'appalto e sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.

Per i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010 l'incremento di un quinto della classifica posseduta si applica solo se l'impresa raggruppata sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo complessivo dei lavori a base d'appalto, e così per un importo pari a € 3.303.652,82, quindi con corrispondente classifica pari almeno alla IV-bis (QUARTA BIS).

I lavori possono essere assunti in quota parte, ossia in linea orizzontale, da impresa idoneamente qualificata nel contesto di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

Si evidenzia che ai singoli operatori economici in forma aggregata non è richiesta la coincidenza tra requisiti di qualificazione posseduti, prestazioni da eseguire e quote di partecipazione all'aggregazione, e che gli stessi singoli operatori in forma aggregata devono dichiarare il possesso dei requisiti (attestazioni SOA) in misura sufficiente in relazione ai lavori che ciascuno di essi intende assumere.

Ai sensi della sentenza della Corte di Giustizia Europea 28/04/2022 C-642/20 viene disapplicato l'art. 83, comma 8, terzo periodo, del Codice e l'art. 92, comma 2, primo e terzo periodo, del DPR 207/2010, e pertanto l'impresa mandataria non deve obbligatoriamente possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

L'operatore economico al momento della presentazione dell'offerta deve specificare con precisione le qualificazioni che possiede che gli consentono di partecipare legittimamente in conformità al presente articolo. Per altre informazioni sui raggruppamenti si rimanda all'art. 6.4 del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.P.R. 207/2010 il concorrente singolo o raggruppato già di per sé in possesso dei sopra indicati requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa può raggruppare altre Imprese qualificate SOA anche per categorie ed importi diversi da quelli d'appalto, dette imprese "cooptate".

Per gli operatori economici di altro Stato membro non residenti in Italia vedere l'articolo 6.3.

In merito ai SUBAPPALTI, alla luce delle lavorazioni previste da progetto si rileva che le stesse, vista la loro natura e la loro peculiarità esecutiva, non presentano un notevole contenuto tecnologico o una rilevante complessità tecnica tale da rendere necessario l'esecuzione diretta a cura dell'aggiudicatario di particolari prestazioni o di

specifiche parti di lavori, e che pertanto dette lavorazioni sono subappaltabili senza impedimenti, con il limite che non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto di contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni della categoria prevalente **OG 6**.

Pertanto i lavori potranno essere subappaltati nel limite del 49,9% (quarantanovevirgolanoveper cento) dell'importo dei lavori della categoria prevalente, quindi nel limite del 49,9% (quarantanovevirgolanoveper cento) dell'importo di contratto.

Gli operatori economici facenti parti di concorrenti plurisoggettivi esclusi per causa non dipendenti direttamente da loro medesimi ma da altri operatori economici facenti parte del concorrente plurisoggettivo nulla potranno avere a pretendere dalla Stazione appaltante restando le responsabilità interne ai rapporti tra operatori economici in capo al concorrente plurisoggettivo.

3.1. DURATA

Come previsto all'art. 1.5) del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'elaborato "Cronoprogramma dei lavori", la durata dell'appalto consiste nel tempo previsto progettualmente per l'esecuzione dei lavori, pari a **540 (cinquecentoquaranta) giorni**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna ed inizio dei lavori.

SI EVIDENZIA che, come previsto all'art. 1.5) del Capitolato speciale d'appalto, poiché la linea idraulica esistente su cui devono essere eseguiti i lavori assolve ad indispensabili funzioni irrigue, il periodo di lavoro è rappresentato dai mesi da novembre ad aprile.

La durata sopra indicata ricomprende il periodo di sei mesi della stagione irrigua (da maggio a ottobre), come da art. 28 della "Relazione tecnica generale" di progetto.

3.2. CONDIZIONI, OPZIONI E RINNOVI

Non sono previste condizioni od opzioni. L'appalto non è oggetto di rinnovo.

3.3. REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27/01/2022 n. 4 si applica la revisione prezzi di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 così come disposta dallo stesso art. 29 del D.L. 4/2022.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti del presente disciplinare. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare.

E' vietato al medesimo operatore economico di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (con designazione dello stesso operatore economico come esecutore), a pena di esclusione di tutti i concorrenti del raggruppamento/consorzio/aggregazione di imprese di cui esso è parte.

E' vietato al medesimo operatore economico che partecipa in raggruppamento e/o consorzio ordinario di concorrenti, e/o aggregazioni di imprese di rete (con designazione dell'operatore economico medesimo come esecutore) di partecipare anche in forma individuale a pena di esclusione di tutti i concorrenti del raggruppamento/consorzio/aggregazione di imprese di cui esso è parte.

Le imprese di rete non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata.

NOTA 1: I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione della presente disposizione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ai sensi di art. 48 comma 7 del Codice; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa, i consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura, qualificandosi in proprio; qualora detti consorzi non indichino per quale consorziato concorrono, si intende che gli stessi partecipano in nome e per conto proprio.

SI EVIDENZIA che ai sensi dell'art. 47 commi 1 e 2 del Codice, i consorzi stabili di cui all'articolo 45 comma 2 lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni tramite imprese consorziate indicate nell'offerta in sede di gara, che dovranno però essere in possesso, comprovandoli, sia dei requisiti di partecipazione, sia della qualificazione

richiesta all'art. 3 per categoria e classifica; pertanto la possibilità di "qualificazione cumulativa" è limitata ai soli requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e mezzi d'opera e all'organico medio annuo.

E' vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

NOTA 2: Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a)** nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- b)** nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c)** nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

NOTA 3: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dalle imprese di rete partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

NOTA 4: Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16/03/1942, n. 267 e s.m.i., l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Solo se l'istituto dell'avvalimento è consentito per il presente appalto: ai sensi dell'art. 89 comma 7 del codice non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

IMPORTANTE: in presenza di costituendo RTI o di costituendo consorzio ordinario si applicherà l'art. 48 comma 8 del Codice che dispone che l'offerta (sia tecnica (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa), sia economica) **deve** essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, in quanto in un raggruppamento non ancora costituito ogni operatore economico che ne farà parte è un soggetto unico e distinto per il quale i vincoli negoziali possono essere imputabili, con connessa

responsabilità, solo con la propria sottoscrizione dell'offerta. Pertanto, nel rispetto della par condicio fra i concorrenti, considerato che il tenore letterale della disposizione di legge è inequivocabile e che l'obbligo in questione è ragionevole e del tutto esigibile tenuto conto dell'ordinaria diligenza che il concorrente deve impiegare nel presentare l'offerta, **la mancata sottoscrizione dell'offerta (tecnica (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa) e/o economica) da parte di uno o più operatori sarà causa di esclusione, senza possibilità di soccorso istruttorio.**

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il non aver assolto, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la Stazione appaltante negli ultimi tre anni, in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (c.d. "pantouflage").

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti generali devono essere trasmessi, qualora disponibili, mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016.

Trattandosi di investimento pubblico finanziato con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR):

A) (Art. 47 comma 2 del D.L. 77/2021) Sono **ESCLUSI** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, **fatto salvo quanto previsto all'art. 13 del presente disciplinare;**

B) (Art. 47 commi 4 del D.L. 77/2021) Il concorrente si obbliga, **A PENA DI ESCLUSIONE**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30% (trentapercento) di occupazione giovanile, e
 - una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) di occupazione femminile
- delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

C) (Art. 47 commi 3 e 6 del D.L. 77/2021) Sono **ESCLUSI** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissis di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del D.Ln. 77 del 2021;

D) (Art. 47 comma 3-bis del D.L. n. 77/2021) L'Appaltatore, qualora occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, si obbliga, entro sei mesi dalla conclusione (firma) del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Detta relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nel presente articolo. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da concorrenti privi della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett. a) e comma 3 del Codice)

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, per ATTIVITA' svolte coerenti a quelle oggetto della presente procedura di gara; si evidenzia che a tal riguardo non rileverà in modo sufficiente il solo oggetto sociale.

Per il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento (dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito) che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Nel caso di società di cooperative e di consorzi di cooperative, il concorrente deve dichiarare di essere iscritto all'Albo Nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA.

Per l'attestazione del requisito il concorrente deve compilare il campo **46** nel Modello DGUE (Allegato F) e **deve allegare la visura camerale.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce i documenti richiesti mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016 ovvero tramite il portale Telemaco di Infocamere. Inoltre per la comprova del requisito possono essere acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett. b) del Codice)

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett. c) del Codice)

I concorrenti per partecipare alla gara devono essere in possesso di valida attestazione SOA come dettagliato all'art. "3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, CORRISPETTIVO E SUDDIVISIONE IN LOTTI" del presente disciplinare. Si invitano i potenziali concorrenti a prestare particolare attenzione ai requisiti richiesti per valutare correttamente se si è in possesso delle qualifiche necessarie.

Ai sensi dell'art. 84 del Codice, l'attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) (regolarmente autorizzata) deve essere in corso di validità e documentare la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ferme le prescrizioni del D.P.R. 207/10, ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice.

Il concorrente deve specificare il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale compilando il campo **9** nel DGUE, nella Parte II Sezione A) "Informazioni sull'operatore economico", **nonché allegare copia dell'attestazione SOA**, come specificato all'art. 14.

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del D.P.R. n. 207/2010, accertati, ai sensi dell'art. 62 dello stesso decreto, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. Si applica anche l'art. 86 comma 3 del Codice.

6.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) dell'articolo "6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE" deve essere posseduto:

a1) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché **a2)** dal GEIE medesimo;

b1) da ciascun componente dell'aggregazione di rete indicate come esecutrici, nonché **b2)** dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

(Solo se ricorre il caso per il presente appalto): per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 48 comma 6 del Codice (e cioè i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili) devono essere posseduti dalla mandataria per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per la categoria e l'importo dei lavori che intende assumere.

(Solo se ricorre il caso per il presente appalto): si precisa che, in caso di raggruppamento di tipo misto, si applica prima la regola del raggruppamento verticale (in base alla quale, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Codice, la mandataria realizza i lavori della categoria prevalente e la mandante deve eseguire i lavori scorporati) e poi, per le singole categorie (prevalenti e scorporate) eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale, si applica la regola prevista per quest'ultimo tipo.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, il raggruppamento temporaneo dovrà presentare l'apposito allegato **(Allegato H)** specificando le quote di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione dei lavori che ciascuna impresa intende assumere, al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica sulla serietà ed affidabilità dell'offerta in relazione all'oggetto e all'entità delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati; tuttavia la scomposizione in singole lavorazioni sul lato interno del raggruppamento non significa che sul lato esterno vengano meno i connotati tipici del raggruppamento di tipo orizzontale sul piano della responsabilità solidale che, con la presentazione dell'offerta congiunta, gli operatori economici riuniti in RTI orizzontale assumono nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori.

6.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di cui all'articolo 6.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui agli articoli 6.2 e 6.3 del presente disciplinare, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- 1)** per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- 2)** per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio, **fatto salvo quanto evidenziato all'art. 4, al punto "NOTA 1" del disciplinare.**

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui agli articoli 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e requisiti di idoneità professionale di cui al articolo 6.1.

L'ausiliaria deve:

- a)** possedere i requisiti previsti dall'articolo 6.1 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b)** rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Pertanto **l'ausiliaria** deve:

a1) presentare la dichiarazione di cui all'art. 89 comma 1 periodo TERZO del Codice, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta digitalmente, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; il Consorzio non ha previsto un modello specifico da utilizzare.

a2) presentare il DGUE dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento (vedere l'articolo "14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO").

b) presentare la dichiarazione di cui all'art. 89 comma 1 periodo QUARTO del Codice, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta digitalmente, concernente:

(i) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

(ii) l'obbligo verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, quelle risorse necessarie di cui è carente il concorrente, riservandole esclusivamente al concorrente;

(iii) la non partecipazione alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'articolo 89 comma 7 del Codice.

il Consorzio non ha previsto un modello specifico da utilizzare.

Il concorrente deve inoltre allegare, ai sensi dell'art. 89 comma 1 periodo SESTO del Codice, scansione del contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria, nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e verso la Stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, nel quale sono specificati:

a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane (pertanto, ai sensi dell'art. 89 comma 1 periodo SETTIMO del Codice, verrà considerato nullo il contratto di avvalimento che manchi della specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria; è pertanto obbligatorio inserire nel contratto o allegare ad esso l'elenco dei mezzi, delle attrezzature e delle risorse, anche umane, specificamente necessarie per l'esecuzione dell'appalto e messe a disposizione a favore dell'ausiliata in via esclusiva);

b) la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;

c) il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria;

d) l'impegno a non mettere a disposizione di altri soggetti, in occasione di altri affidamenti, le risorse oggetto di avvalimento specificamente indicate per tutta la durata del contratto.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

Ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria, in qualità di concorrente, che il concorrente che si avvale dei suoi requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per il nuovo avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei specifici requisiti e delle specifiche risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il concorrente deve allegare il PASSOE, firmato dal concorrente stesso e da ciascuna ausiliaria.

8. SUBAPPALTO

Per le possibilità di subappalto si rimanda all'art. "3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, CORRISPETTIVO E SUDDIVISIONE IN LOTTI" del presente disciplinare.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105 comma 3 del Codice.

I subappaltatori che dovessero eseguire, qualora previste in progetto, una o più delle attività di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" dovranno obbligatoriamente essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure dovranno aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23/03/2016 e DPCM 18/04/2013 come aggiornato dal DPCM 24/11/2016).

9. GARANZIA PROVVISORIA e IMPEGNO PER LA GARANZIA DEFINITIVA

L'offerta deve essere corredata da:

a) una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'appalto e precisamente di importo pari ad € 330.365,28 (trecentotrentamilatrecentosessantacinque/28), come da art. 93 comma 3 del Codice.

La garanzia deve, come caratteristiche, essere riferita alla gara in argomento, deve essere firmata dal soggetto garante e dal concorrente garantito, deve presentare come beneficiario il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e deve avere efficacia per almeno la durata più sotto indicata dalla data di presentazione dell'offerta.

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un soggetto con le caratteristiche di cui al punto a), anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93 comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime.

La garanzia provvisoria di cui al punto a), redatta secondo lo schema contenuto nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/2018 n. 31, copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto legislativo 06/09/2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, o la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89 comma 1 del Codice, non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

-- cauzione presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;

-- garanzia rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 del Codice e deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
- b) in caso di partecipazione in forma associata essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31;
- d) avere validità **per almeno 180 (centottanta) giorni** dalla data di presentazione dell'offerta, come da art. 93 comma 5 del Codice;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;

4. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, qualora rilasciata dal medesimo garante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (anche in riferimento all'importo della garanzia) ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del D.Lgs. n. 82/2005, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.Lgs. n.82/2005.

In caso di firma da parte di un procuratore speciale dovrà essere allegata idonea documentazione che comprovi il possesso dei poteri rappresentativi per la compagnia assicurativa tale per cui il procuratore sottoscrittore possa sottoscrivere ed impegnare la compagnia assicurativa per la somma ivi indicata.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento; il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93 comma 7 del Codice il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93 comma 7 si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45 comma 2 lettere d), e), f), g) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se invece il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare i lavori a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93 comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. E' quindi onere del concorrente dimostrare che tali documenti siano stati costituiti in data non successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, anche in riferimento all'importo della garanzia.

Il RUP si riserva di verificare che la garanzia finanziaria prodotta dal concorrente sia valida, come da istruzioni di Ivass, Banca d'Italia, ANAC e Agcm del 28/05/2020.

Come previsto dall'art. 93 comma 7 del Codice, sono consentite riduzioni dell'importo della garanzia, qualora il concorrente ne possieda i necessari requisiti, con i relativi importi come da seguente schema riassuntivo:

valido solo in caso di...	Art. 93 comma 7 D.Lgs 50/2016		
		importo a base d'asta:	16.518.264,08
tutti		importo della garanzia provvisoria (2%):	330.365,28
tutti	PRIMO periodo	importo garanzia dopo la riduzione del 50%:	165.182,64
tutti	SECONDO periodo	importo garanzia dopo la riduzione del 50%:	165.182,64
tutti	TERZO periodo	importo garanzia dopo la riduzione del 30%:	231.255,70
		importo garanzia dopo la riduzione del 50% e poi del 30%:	115.627,85
		importo garanzia dopo la riduzione del 20%:	264.292,23
		oppure importo garanzia dopo la riduzione del 50% e poi del 20%:	132.146,11
SOLO per servizi / forniture	QUARTO periodo	importo garanzia dopo la riduzione del 20%:	264.292,23
		importo garanzia dopo la riduzione del 50% e poi del 20%:	132.146,11
tutti	QUINTO periodo	importo garanzia dopo la riduzione del 15%:	280.810,49
		importo garanzia dopo la riduzione del 50% e poi del 30% e poi del 20% e poi del 15%:	78.626,94
		oppure importo garanzia dopo la riduzione del 50% e poi del 20% e poi del 20% e poi del 15%:	89.859,36
SOLO per servizi / forniture	SETTIMO periodo	importo dopo la riduzione del 30%:	231.255,70

Per agevolare una corretta presentazione della garanzia al fine di evitare possibili contestazioni, il concorrente deve presentare la garanzia provvisoria per l'importo, fra quelli indicati nella tabella più sopra riportata, corrispondente alle certificazioni possedute dallo stesso concorrente; poiché detto obbligo è ragionevole e del tutto esigibile tenuto conto della ordinaria diligenza che il concorrente deve impiegare nel presentare l'offerta, l'insufficiente (non saranno considerati rilevanti a tal riguardo eventuali scostamenti dovuti ad arrotondamenti effettuati) importo della garanzia presentata sarà causa di esclusione, **senza possibilità di soccorso istruttorio**.

Pertanto si ribadisce che non è sanabile, e quindi comporta l'esclusione, la presentazione di una garanzia fideiussoria di valore inferiore agli importi sopra specificati conseguenti all'applicazione dell'articolo 93 comma 7 del Codice. Si richiede pertanto al concorrente la massima diligenza nel predisporre la documentazione di gara e nel caricare la stessa sul portale.

Per fruire delle riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti allegando copia dei certificati posseduti. In tali casi è sufficiente caricare sul Portale copia per immagine su supporto informatico delle certificazioni possedute, firmate digitalmente.

Non è sanabile, e quindi comporta l'esclusione, l'incompleta sottoscrizione della garanzia fideiussoria da parte di tutti gli operatori economici in caso di costituendo RTI, in quanto la garanzia provvisoria non è un elemento formale bensì, in quanto posto a "corredo" dell'offerta (cfr. art. 93 comma 1 del Codice), deve ritenersi "afferente" alla stessa offerta e pertanto come tale sottratta, a salvaguardia della par condicio fra i concorrenti, alla possibilità di soccorso istruttorio (Consiglio di Stato, Sez. V, 27/01/2021 n. 804).

10. SOPRALLUOGO

Per i lavori in argomento non è richiesto il sopralluogo obbligatorio.

Per consentire la presentazione di un'offerta ponderata e consapevole, fanno parte della documentazione di gara una corografia e varie planimetrie dei luoghi oggetto dei lavori. Tramite Google Maps o altro servizio internet geografico è possibile per il concorrente acquisire altre indicazioni sui luoghi oggetto dei lavori.

La Stazione appaltante resta comunque a disposizione qualora l'impresa interessata richieda l'effettuazione di un sopralluogo alla presenza di un tecnico del Consorzio. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata direttamente al Consorzio con anticipo di almeno 2 (due) giorni lavorativi (**la richiesta ultima deve pervenire non oltre venerdì 4 novembre 2022**) sulla data ipotizzata dal concorrente per il sopralluogo e in ogni caso la data ipotizzata dal

concorrente deve essere di almeno **3 (tre)** giorni precedenti il giorno ultimo per la presentazione dell'offerta di gara, e quindi **l'ultimo giorno utile per effettuare il sopralluogo resta martedì 8 novembre 2022**, da terminarsi entro le ore 12:00.

La richiesta va inoltrata SOLO tramite E-MAIL direttamente al Consorzio (e quindi **NON** attraverso il Portale) all'indirizzo: appalti@bonificaferarra.it. La richiesta deve riportare il nominativo della ditta, il suo recapito telefonico e l'indirizzo e-mail di contatto.

Trattandosi di sopralluogo non obbligatorio, il Consorzio non rilascerà nessuna attestazione o verbale di avvenuto sopralluogo, come pure non si riterrà responsabile per il mancato arrivo di mail di richiesta dovuto a problemi tecnici.

SI EVIDENZIA che lunedì 31 ottobre 2022 il Consorzio non svolge attività lavorativa.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione. L'entità del contributo previsto all'art. 2 della Delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021 pubblicata sul sito web di ANAC è pari ad **Euro 200,00 (duecento/00)**.

Il concorrente deve indicare il c.f. del concorrente stesso e il CIG di gara, riportato nell'intestazione del presente disciplinare, nella prima pagina.

Gli operatori economici sono tenuti al pagamento IN TEMPO UTILE (cioè prima del termine di presentazione delle offerte) della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente.

L'operatore economico deve inserire nell'offerta la scansione, firmata digitalmente, della ricevuta del versamento del contributo. Il versamento può essere effettuato in uno dei modi indicati sul sito: <https://contributi.anticorruzione.it/>.

In caso di mancata presentazione della ricevuta di pagamento del contributo la Stazione appaltante accerta il suo pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCPass o qualora un concorrente abbia ommesso di inserire nella documentazione amministrativa l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC, la mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In tal caso verrà attivato il soccorso istruttorio, ma solo per verificare se il concorrente abbia semplicemente dimenticato di inserire la ricevuta, pur avendo già pagato (in tal caso la carenza è meramente "formale").

Se il concorrente produce la ricevuta che dimostra che il pagamento è avvenuto prima del termine di presentazione delle offerte, rimarrà ammesso alla gara; invece nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato oltre il termine di presentazione delle offerte, **la Stazione appaltante escluderà il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 266/2005 e dell'art. 3 della deliberazione ANAC n. 830/2021.**

Si ribadisce pertanto che non è ammesso il mancato pagamento o il "pagamento tardivo", cioè effettuato dopo lo spirare del termine di presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e tutta la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente per via telematica attraverso il Portale indicato all'art. 1 del disciplinare entro le ore 12:59 del giorno **venerdì 11 novembre 2022** e devono essere sottoscritte con firma digitale nel rispetto di quanto previsto agli articoli 1.2 e 1.3.

E' onere del concorrente la predisposizione e il caricamento sul Portale del plico virtuale contenente la "BUSTA DOCUMENTAZIONE", la "BUSTA TECNICA" e la "BUSTA ECONOMICA" che costituiscono l'offerta complessiva.

L'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa legittimata a presentare l'offerta utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente il Portale. Non saranno considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L'offerta e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da procuratore dell'impresa legittimato a presentare l'offerta.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che non pervengano entro il termine stabilito, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini. Le offerte tardive saranno escluse in quanto "irregolari" ai sensi dell'art. 59 comma 3 lett. b) del Codice.

Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura di gara telematica l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Portale.

Non saranno ammesse né integrazioni all'offerta telematica già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta telematica già presentata, essendo possibile per il concorrente soltanto sostituire integralmente l'offerta telematica già presentata con altra offerta telematica, comunque sempre entro il termine ultimo disposto.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque sostanzialmente non conformi alle indicazioni del Disciplinare di gara saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Consorzio ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione. Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In particolare, qualora durante il periodo stabilito per la presentazione delle offerte il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata – la necessità di sospendere ovvero di prorogare la procedura di gara.

La domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica (solo in caso di offerta economicamente più vantaggiosa), l'offerta economica e gli altri documenti richiesti devono essere sottoscritti con apposizione di firma digitale rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso.

In caso di procuratore, occorre allegare la procura; è sufficiente una sola copia della procura in caso di più documenti firmati dal procuratore.

In caso di società amministrate da più co-amministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i co-amministratori a firma congiunta.

Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro; si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

I formati di firma digitale accettati sono CADES e PADES; non è ammessa la sottoscrizione di documenti in modalità diversa da quella digitale; la sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma elettronica qualificata.

Nell'ipotesi di necessità di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (per es. offerta tecnica e/o economica in caso di RTI, co-amministratori con firma congiunta, ecc.), si precisa che **detto documento dovrà essere firmato digitalmente da tutti i soggetti previsti per legge.**

Alla domanda di partecipazione, al DGUE ed alle dichiarazioni, essendo sottoscritte con firma digitale, non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

Il DGUE, le dichiarazioni e la documentazione da allegare alla domanda devono essere presentate nel rispetto della disciplina contenuta nel DPR n. 445/2000 e nel D.lgs. n. 82/2005 nonché sottoscritte mediante apposizione di valida firma digitale.

Le dichiarazioni di volontà (per es.: offerta economica, impegno di costituzione raggruppamenti) devono essere sottoscritte da chi ha il potere di impegnare il soggetto rappresentato verso terzi (legale rappresentante, institore, procuratore), i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero dall'atto costitutivo oppure da atto di procura o da altro atto idoneo.

I concorrenti devono presentare i documenti:

-- in formato digitale PDF/A nativo (file di word o excel trasformato in PDF/A nativo) con firma digitale; in caso di file non trasformato in PDF nativo ma firmato digitalmente, il firmatario non potrà in ogni caso disconoscere il contenuto del documento reso;

-- con digitalizzazione di documento cartaceo (es.: scansione del documento cartaceo) con firma digitale; ove il documento cartaceo sia stato previamente firmato in modo autografo, la firma digitale apposta sul documento digitalizzato ha valore di dichiarazione implicita di conformità all'originale cartaceo anche in eventuale assenza di dichiarazione esplicita apposta sul documento, fermo restando quanto previsto e dichiarato alla lettera "u" del documento "Modello di dichiarazioni integrative" (Allegato E).

La firma digitale apposta sui documenti caricati sul Portale ha anche valore di dichiarazione implicita di conformità del documento firmato all'originale.

Nell'ambito della presente procedura di gara, tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve risultare essere stata caricata positivamente sul Portale.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla piattaforma telematica non equivale all'invio dell'offerta alla Stazione appaltante: il concorrente dovrà verificare di avere completato correttamente tutti i passaggi richiesti dalla piattaforma telematica per procedere all'invio dell'offerta e di aver poi effettivamente inviato l'offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta documentazione, si applica l'art. 83 comma 9 del Codice.

I concorrenti devono presentare la propria offerta con i valori economici espressi in Euro e con i valori delle grandezze fisiche espressi in unità di misura europee.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante richiederà agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data, indicando un termine PERENTORIO per la conferma. La richiesta sarà inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda di partecipazione. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'**"OFFERTA"** è composta da:

- **Busta DOCUMENTAZIONE (documentazione amministrativa);**
- **Busta TECNICA (offerta tecnica);**
- **Busta ECONOMICA (offerta economica).**

La presentazione dell'offerta e il relativo invio possono essere eseguite telematicamente in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione stabilito all'art.12.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Portale, nella propria Area/Sezione riservata, offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considererà esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione telematica dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara e i suoi allegati.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

SI EVIDENZIA che nella preparazione dei documenti d'offerta e nel loro caricamento e invio sul Portale l'operatore economico non deve tenere un comportamento colposo (per imperizia, negligenza, ecc.) e deve pertanto rispettare i PRINCIPI DI DILIGENZA PROFESSIONALE e di AUTORESPONSABILITA'.

12.1.1. RITIRO DELL'OFFERTA

Sarà possibile ritirare integralmente la propria offerta – esclusivamente entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte – secondo la seguente procedura:

- a) cliccare sul pulsante RITIRA OFFERTA all'interno dell'offerta presentata;
- b) inserire – se del caso – la motivazione del ritiro aggiungendo eventuali allegati;
- c) generare il pdf della richiesta di ritiro dell'offerta cliccando sul pulsante GENERA PDF, firmarlo digitalmente ed allegarlo cliccando sul pulsante ALLEGA PDF FIRMATO;

d) cliccare su INVIO: al termine dell'invio, sul documento telematico di ritiro offerta saranno visualizzate la data di ricezione, il numero di registro di sistema attribuito dal Portale e l'offerta passerà in stato RITIRATA.

NOTA BENE: il ritiro di un'offerta non comporterà in alcun caso il ripristino della validità di precedenti offerte sostituite dall'offerta ritirata: tali offerte resteranno invalidate e non apribili dalla Stazione appaltante.

Per maggiori informazioni si rimanda al call center di cui all'articolo "1.3 IDENTIFICAZIONE".

12.1.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN FORMA ASSOCIATA.

Nel caso di partecipazione alla procedura in forma associata, la mandataria utilizza ed opera sul Portale come unico soggetto abilitato ad operare sullo stesso Portale e quindi a presentare materialmente l'offerta: a tal fine le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo ed al Consorzio autorizzano l'impresa mandataria ad operare sul Portale, fermo restando la sottoscrizione dei documenti dell'offerta a carico di tutte le singole imprese, come previsto per legge.

In caso di partecipazione plurisoggettiva / consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice (RTI, Consorzi, Reti di imprese, GEIE) occorre inviare un'unica offerta telematica come di seguito indicato:

-- in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice: l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

-- in caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell'articolo 48 del Codice e di consorzi costituiti ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettere b), c) ed e) del Codice: l'offerta telematica deve essere presentata attraverso il Portale esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria dell'RTI o del consorzio.

Per maggiori informazioni si rimanda al documento allegato "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche" ovvero al call center di cui all'articolo "1.3 IDENTIFICAZIONE".

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE e di altri documenti, con esclusione di quelle afferenti al contenuto dell'offerta tecnica (solo in caso di offerta economicamente più vantaggiosa) e dell'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta, preesistenti al termine di presentazione dell'offerta, comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

-- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

-- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

-- *(solo se applicabile per l'appalto nella fattispecie)* la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

-- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria, impegno del fideiussore, ecc.) ovvero di condizioni di partecipazione gara (per esempio mandato collettivo speciale, impegno a conferire mandato collettivo, ecc.), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

-- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione (Allegati D) è sanabile tramite la procedura di soccorso istruttorio, solo se la mancata sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza della documentazione di partecipazione e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

-- il difetto di sottoscrizione del DGUE e delle dichiarazioni richieste è sanabile tramite la procedura di soccorso istruttorio, solo se le affermazioni presenti in detti documenti si riferiscano a situazioni preesistenti, anteriori al termine di presentazione dell'offerta;

-- la mancata presentazione del PASSOE di cui all'art. 2 comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016 è sanabile tramite la procedura di soccorso istruttorio, trattandosi di mera carenza documentale e non di irregolarità essenziale (Consiglio di Stato, Sez. V, 20/01/2022, n. 365), fermo restando quanto previsto all'art. 14.6 lettera b) del disciplinare;

-- **NON è SANABILE il difetto di sottoscrizione dell'offerta tecnica** (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa) **e/o dell'offerta economica**: infatti è solo con la sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica che sorge formalmente la responsabilità del concorrente per l'adempimento dell'obbligazione della prestazione oggetto di appalto, quindi la firma è essenziale a fronte del principio di certezza dei rapporti, in quanto si costituisce solo in questo modo il vincolo negoziale. Detta sottoscrizione non costituisce un onere eccessivo o sproporzionato imposto al concorrente, in quanto lo stesso concorrente nel partecipare ad una gara è tenuto ad osservare il principio generale dell'autoresponsabilità, e quindi è tenuto ad essere mediamente diligente, mentre la Stazione appaltante deve garantire il rispetto del principio di certezza e di parità di trattamento verso quei concorrenti che invece adempiono correttamente (TAR Lazio, Roma, Sezione II, 19/01/2022 n. 648).

Trattandosi di investimento pubblico finanziato con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR):

-- è sanabile, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 198/2006, e/o l'omessa presentazione dell'attestazione della conformità del suddetto rapporto a quello eventualmente già trasmesso entro i termini previsti alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, e/o l'omessa presentazione dell'attestazione della trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatti e trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità **in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte. Non è sanabile il mancato invio o il tardivo invio dopo detto termine.**

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione appaltante assegna al concorrente tramite comunicazione PEC, o strumento analogo negli altri Stati membri, all'indirizzo fornito dal concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni naturali e consecutivi - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice, è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti specificativi in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa, sono resi disponibili sulla piattaforma telematica i modelli indicati nell' "ELENCO ALLEGATI" posto al termine del presente disciplinare. Si raccomanda l'utilizzo della modulistica sopra indicata.

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nella sezione "**BUSTA DOCUMENTAZIONE**", la seguente documentazione:

- a) domanda di partecipazione (Allegato D pertinente) (firmata digitalmente);
- b) (*eventuale*) procura per la firma della domanda di partecipazione (firmata digitalmente);
- c) **c1**) prova del versamento dell'imposta di bollo per la domanda di partecipazione + **c2**) relativa quietanza di pagamento + (*se ricorre il caso*) **c3**) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dove il concorrente dichiara, ex art. 47 del DPR 445/2000, che il pagamento si riferisce alla presente gara. **SI RICHIEDE** al concorrente di presentare i documenti c1), c2) e (*se ricorre il caso*) c3) uniti in un unico file, firmato digitalmente (vedere articolo 14.1.1).
- d) DGUE (Allegato F) (firmato digitalmente);
- e) (*eventuale*) annotazioni aggiuntive al DGUE (Allegato G) (firmate digitalmente);
- f) (*se ricorre il caso*) dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 + connessa relazione (vedere articolo 14.3). **SI RICHIEDE** al concorrente di presentare la dichiarazione e la relazione uniti in un unico file, firmato digitalmente;
- g) (OBBLIGATORIAMENTE) altre dichiarazioni integrative (Allegato E) (firmate digitalmente);
- h) (*se ricorre il caso*) documentazione di avalimento (firmata digitalmente) (vedere articolo 7 e articolo 14.4);
- i) attestazione SOA (firmata digitalmente);
- j) PASSOE (firmato digitalmente);

- k) garanzia provvisoria (firmata digitalmente dal concorrente e dal soggetto garante);
- l) dichiarazione di impegno per la garanzia definitiva (firmata digitalmente dal concorrente e dal soggetto garante);
- m) (*eventuali*) certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del Codice per riduzioni della garanzia provvisoria (firmate digitalmente);
- n) attestazione del pagamento del contributo a favore di ANAC (firmata digitalmente);
- o) (*se ricorre il caso*) dichiarazione di impegno a costituire il RTI (Allegato H) (firmata digitalmente);
- p) visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) o equivalente, da cui si rilevino attività coerenti a quelle oggetto della presente procedura (firmata digitalmente) (vedere articolo 6.1);
- q) (*solo per raggruppamenti temporanei già costituiti*) atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (firmato digitalmente);
- r) (*solo per raggruppamenti temporanei già costituiti*) dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (firmata digitalmente);
- s) (*solo per consorzi ordinari o GEIE già costituiti*) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila (firmata digitalmente);
- t) (*solo per consorzi ordinari o GEIE già costituiti*) dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (firmata digitalmente);
- u) (*solo per aggregazioni di rete*) documento indicato al punto "I" ovvero "II" ovvero "III" nell'art. 14.7 del presente disciplinare (firmato digitalmente);
- v) come richiesto all'art. 5 punto "A" del presente disciplinare, trattandosi di investimento pubblico finanziato con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR): **(SOLO per operatori economici con più di 50 dipendenti)**: ai sensi dell'art. 47 del D.L. 77/2021:
 - v1)** copia dell'**ultimo rapporto periodico** sulla situazione del personale maschile e femminile, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 (firmato digitalmente);
 - v2.1) attestazione** della conformità del suddetto rapporto del punto r1) a quello eventualmente già trasmesso entro i termini previsti alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità (firmato digitalmente),

ovvero

 - v2.2),** in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'art. 46 comma 1 del del D.Lgs. n. 198/2006, **attestazione** della avvenuta trasmissione del suddetto rapporto del punto r1) alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.L. 77/2021) (firmato digitalmente).

SI RICHIEDE al concorrente di presentare il documento v1) ed il documento v2.1) / v2.2) uniti in un unico file, firmato digitalmente.

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ed eventuale PROCURA PER LA FIRMA

Il concorrente fra gli allegati "D" a disposizione (Modello di domanda di partecipazione: D1, D2, D3, D4, D5-1, D5-2, D5-31, D5-32) deve compilare e caricare sul Portale SOLO il modello pertinente alla forma societaria con cui intende partecipare alla gara.

Poiché la domanda di partecipazione è uno dei documenti obbligatori da presentare, il software del Portale considera tutti gli allegati "D" come documenti obbligatori da caricare; in realtà è necessario e sufficiente che il concorrente carichi solo l'allegato "D" pertinente al suo caso, pertanto non dovrà tener conto degli alert che il Portale gli segnalerà in merito al non caricamento degli altri allegati "D" non utilizzati: tali alert non sono bloccanti per la procedura di inserimento sul portale, avendo unicamente lo scopo di avvisare il concorrente, e non comportano alcuna esclusione.

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

In caso di società amministrate da più co-amministratori con firma congiunta, la domanda va sottoscritta digitalmente da tutti i co-amministratori a firma congiunta (vedasi il precedente articolo 12), fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del Decreto Legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre; in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nell'ipotesi di partecipazione plurisoggettiva / consorzi, si precisa quanto segue:

- in caso di RTI e consorzi ordinari **DA COSTITUIRSI**: ciascun operatore che costituirà il raggruppamento/consorzio deve sottoscrivere digitalmente la domanda di partecipazione; a livello operativo, è l'impresa designata mandataria ad utilizzare ed operare a Sistema e, quindi, a presentare l'offerta telematica completa della documentazione predisposta dalle associate/consorziate. Resta fermo l'obbligo per tutte le associate/consorziate di sottoscrivere le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini dell'ammissione;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari **COSTITUITI**: la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dalla mandataria/capofila, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di allegare le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini dell'ammissione, debitamente sottoscritte digitalmente;
- in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 comma 2 del Codice: la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di presentare le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini dell'ammissione debitamente sottoscritte digitalmente dallo stesso nonché dalle consorziate/ esecutrici per conto delle quali dichiara di partecipare;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - 1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del D.L. 10/02/2009 n. 5 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - 2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del D.L. 10/02/2009 n. 5 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - 3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- in caso di GEIE, ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del Codice: trova applicazione la disciplina prevista per gli RTI per quanto compatibile.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura; in tal caso il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.1.1. IMPOSTA DI BOLLO per la domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta, del valore di € 16,00 (sedici/00), dovrà avvenire tramite il modello F24 dell'Agenzia delle Entrate o con altra modalità di legge consentita. Se si utilizza il modello F24, indicare i dati del concorrente, mentre il codice tributo, nella "sezione ERARIO", deve essere "2501".

In caso di operatori economici raggruppati l'imposta di bollo è assolta dal soggetto che assumerà il ruolo di mandatario, pertanto in tal caso l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

Il versamento effettuato, con allegata obbligatoriamente la QUIETANZA di pagamento, dovrà essere scannerizzato in formato PDF/A, poi firmato digitalmente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale e infine dovrà essere inserito nella "BUSTA DOCUMENTAZIONE".

La modalità di versamento utilizzata dovrà in ogni caso essere tale da poter rilevarsi che il soggetto che ha effettuato il versamento è il concorrente e che il versamento è inerente la presente procedura; a tal riguardo sarà consentito di poter allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dove il concorrente dichiara, ex art. 47 del DPR 445/2000, che il versamento in questione (da citare gli estremi del documento ovvero dell'operazione bancaria) è inerente la presente procedura, citando il titolo dell'opera ed il CUP e CIG. Il Consorzio non ha previsto un modello specifico da utilizzare.

Le offerte non in regola con l'imposta di bollo saranno trasmesse all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione fiscale.

14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) ed eventuali ANNOTAZIONI AGGIUNTIVE AL DGUE

Il concorrente compila e presenta il DGUE secondo il modello messo a disposizione dalla Stazione appaltante (Allegato F).

In caso di ricorso al subappalto il concorrente deve indicare nel DGUE le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 comma 4 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016.

Il DGUE deve essere presentato sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il concorrente può allegare al DGUE documentazione ritenuta utile/necessaria ai fini di gara; per eventuali annotazioni aggiuntive al DGUE il concorrente utilizzerà il modello predisposto (Allegato G).

In caso di avvalimento, il concorrente allega all'offerta, inoltre, il DGUE compilato e sottoscritto digitalmente da ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti, debitamente compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento e per le parti di competenza dell'operatore economico ausiliario.

Il concorrente nel proprio DGUE indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

SI EVIDENZIA che nel DGUE per alcuni requisiti la richiesta dell'informazione circa il loro possesso è posta mediante una domanda diretta rivolta al concorrente, che è messo nelle condizioni di rispondere ad essa in ogni caso: se il concorrente intende rispondere affermativamente, deve allora spuntare il relativo campo "SI"; se invece intende rispondere negativamente, non dovrà scrivere o spuntare alcunchè. Per ulteriori informazioni si rimanda alle istruzioni di compilazione presenti nel modello del DGUE (Allegato F).

14.3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento

temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 67](#), terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Il Consorzio non ha previsto un modello specifico da utilizzare.

14.3.1. ALTRE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente è **OBBLIGATO** a rendere **le dichiarazioni integrative richieste, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, come da modello allegato (Allegato E).**

Le suddette dichiarazioni sono rese debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dal sottoscrittore della domanda di partecipazione nonché dagli operatori dichiaranti, come di seguito indicato.

Le dichiarazioni integrative sono presentate sottoscritte digitalmente, oltre che dal legale rappresentante del concorrente singolo, anche dai seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari **da costituire**, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari **costituiti** / consorzi stabili:
 - a. dalla mandataria/capofila/consorzio stabile;
 - b. da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 4 del presente disciplinare si conformano alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

In caso di avvalimento, le dichiarazioni integrative di cui all'Allegato E, da considerarsi valide per le sole parti applicabili, devono essere presentate anche da ciascuna impresa ausiliaria.

14.3.2. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

Il concorrente deve allegare all'offerta idonea **attestazione SOA** di qualificazione in corso di validità (o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate o da raggrupparsi, più attestazioni) rilasciata da società di attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzate, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. A tal riguardo si rimanda all'art. 3 del presente disciplinare.

La copia dell'attestazione SOA è fornita in formato elettronico, mediante caricamento a sistema di copia per immagine su supporto informatico dell'attestazione medesima, firmata digitalmente.

La dichiarazione che tale copia è stata formata a norma dell'art. 22 comma 3 del D. Lgs. n. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art 71 del medesimo D.Lgs. n. 82/2005, è unica per tutti i documenti presentati ed è già presente all'interno del modello per "dichiarazioni integrative" (Allegato E) lettera "u".

In caso di avvalimento, l'attestazione SOA deve essere presentata anche da ciascuna impresa ausiliaria.

14.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, deve allegare:

- 1) il DGUE, compilato e firmato digitalmente dall'ausiliaria ([Allegato F](#));
- 2) (eventuale) annotazioni aggiuntive al DGUE, firmate digitalmente dell'ausiliaria ([Allegato G](#));
- 3) la dichiarazione di cui all'art. 89 comma 1 periodo TERZO del Codice, firmata digitalmente dall'ausiliaria;
- 4) la dichiarazione di cui all'art. 89 comma 1 periodo QUARTO del Codice, firmata digitalmente dall'ausiliaria;
- 5) attestazione SOA (firmata digitalmente dall'ausiliaria);
- 6) (obbligatoriamente) altre dichiarazioni integrative, compilate e firmate digitalmente dall'ausiliaria ([Allegato E](#));
- 7) visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) o equivalente, da cui si rilevino attività coerenti a quelle oggetto della presente procedura (firmata digitalmente dall'ausiliaria)

Il **concorrente** allega inoltre:

- 8) il contratto di avvalimento, firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria;
- 9) il PASSOE, firmato digitalmente dal concorrente e da ciascuna ausiliaria.

Per altre indicazioni si rimanda all'articolo 7 del presente disciplinare.

14.5. CAMPIONI

Articolo non applicabile al presente appalto.

14.6. SPECIFICAZIONI SU DOCUMENTAZIONE A CORREDO DA PRESENTARE

Il concorrente allega all'offerta, mediante caricamento sul Portale:

- a) (solo in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore): la **PROCURA**, nei seguenti modi:
- in caso di **procura** nativa analogica (cioè formata in origine su supporto cartaceo): copia per immagine su supporto informatico dell'originale, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso. Ove il documento cartaceo poi scansionato sia stato previamente firmato in modo autografo, la firma digitale apposta sul documento digitalizzato ha valore di dichiarazione implicita di conformità all'originale cartaceo, fermo restando quanto previsto e dichiarato alla lettera "u" del documento "Modello di dichiarazioni integrative" (Allegato E);
 - in caso di **procura** nativa digitale: duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD, o file originale firmato digitalmente;
 - nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la **procura**: dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore stesso, firmata digitalmente, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- b) **PASSOE** di cui all'art. 2 comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente, firmato digitalmente, previa registrazione on-line al "Servizio AVCPass" sul sito web dell'Autorità (www.anticorruzione.it), secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG che identifica la presente procedura come indicato nell'intestazione del presente disciplinare, nella prima pagina.
- Detto documento consente alla Stazione appaltante di effettuare la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall'impresa in sede di gara, mediante l'utilizzo del sistema AVCPass medesimo.
- Il PASSOE identifica il concorrente anche in relazione alla sua eventuale composizione plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE, reti di Imprese, avvalimento). In tale circostanza, il PASSOE deve essere prodotto dall'Impresa mandataria capogruppo anche per conto delle altre Imprese interessate, che comunque devono anch'esse registrarsi al sistema AVCPass e comparire sul PASSOE.
- Il PASSOE in caso di concorrente plurisoggettivo va sottoscritto digitalmente da tutte le Imprese interessate, in persona dei loro rispettivi legali rappresentanti o procuratori. La sottoscrizione è necessaria per autorizzare il Consorzio al trattamento dei dati.
- In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente da un legale rappresentante di ogni operatore economico componente il costituendo raggruppamento.
- In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente da un legale rappresentante della mandataria/capofila.
- In caso di consorzio stabile, il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ogni operatore economico consorziato indicato per l'esecuzione dei lavori.
- In caso di aggregazioni di imprese di rete, il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente da ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.
- Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, come già precisato all'art. 14.4 del disciplinare nel PASSOE del concorrente deve comparire anche l'ausiliaria che lo sottoscrive digitalmente tramite il proprio legale rappresentante.
- In caso di mancata presentazione del PassOE, tramite soccorso istruttorio di cui all'art. 13 verrà richiesto al concorrente di provvedere a fornire tale documento; in caso di mancato adempimento o adempimento tardivo si provvederà all'esclusione dalla gara.
- c) documento attestante la **GARANZIA PROVVISORIA** (firmata digitalmente dal concorrente e dal soggetto garante) di cui all'articolo 9 del disciplinare;
- d) dichiarazione di **IMPEGNO PER LA GARANZIA DEFINITIVA** di cui all'art. 93 comma 8 del Codice di un fideiussore (firmata digitalmente dal concorrente e dal soggetto garante), con le modalità precisate all'articolo 9 del disciplinare;
- e) (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice): copia per immagine della **CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 93 COMMA 7 DEL CODICE** che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione (firmata digitalmente);
- f) pagamento del **CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DELL'ANAC** di cui all'articolo 11 del disciplinare (firmata digitalmente);

- g) (solo in caso di RTI) **DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE IL RTI (Allegato H)** (firmata digitalmente): vedere articolo 14.7;
- h) **VISURA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (CCIAA)** o ente equivalente, da cui si devono rilevare attività svolte coerenti a quelle oggetto della presente procedura (firmata digitalmente).

14.7. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI o DA ASSOCIARSI

Con riferimento alle copie degli atti, mandati o contratti di seguito richiesti, il concorrente deve caricare nella piattaforma:

- (se l'originale è un documento nativo digitale): il file originale firmato digitalmente;
- (se l'originale è un documento nativo analogico cioè formato in origine su supporto cartaceo):
 - a) copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del RTI o del consorzio ordinario o del GEIE costituendo o della mandataria del RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito,
 - oppure
 - b) copia per immagine su supporto informatico, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del CAD, dell'originale analogico.

Per i RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI già costituiti:

- atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i CONSORZI ORDINARI o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI o CONSORZI ORDINARI o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione come da apposito allegato (**Allegato H**) sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante/procuratore di ciascun operatore del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendo, attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di mandatario/capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
 - c) indicazione, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, delle quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le AGGREGAZIONI DI RETE:

I. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- a) contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b) dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c) dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi le quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

SI RICHIEDE al concorrente di presentare i documenti a), b) e c) uniti in un unico file, firmato digitalmente.

II. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

a) contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;

b) dichiarazione - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara - che indichi le quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

SI RICHIEDE al concorrente di presentare i documenti a) e b) uniti in un unico file, firmato digitalmente.

III. rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo):

a) in caso di RTI costituito: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione e delle quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

b) in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

3) le quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b) del presente punto III, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del C.A.D., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del C.A.D.

SI RICHIEDE al concorrente di presentare i documenti a) e b) uniti in un unico file, firmato digitalmente.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza può essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

15. OFFERTA TECNICA

La gara d'appalto verrà esperita con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 95 del Codice. Il punteggio massimo complessivo assegnabile è pari a 100 punti, di cui massimo 70 punti per l'offerta tecnica e massimo 30 punti per l'offerta economica.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica consiste nella somma di CINQUE distinti singoli punteggi, ognuno dei quali inerente uno specifico singolo elemento di valutazione ovvero una misura premiale di cui all'art. 47 comma 5 del D.L. 77/2021.

SI EVIDENZIA che le migliorie al progetto (che non dovranno costituire varianti, queste ultime vietate come da art. 2.1 del presente disciplinare) in sede di offerta tecnica dovranno in ogni caso essere tali da mantenere invariati i criteri di ammissibilità e di valutazione che hanno determinato il finanziamento del contributo pubblico.

L'offerta tecnica dovrà essere caricata sul Portale nella busta TECNICA.

16. OFFERTA ECONOMICA

Per l'offerta economica il fattore ponderale, cioè il punteggio massimo assegnabile, è pari a 30 punti. Il punteggio per l'offerta economica viene attribuito con formula matematica automatica, pertanto la Commissione giudicatrice non attribuisce questo punteggio in modo discrezionale.

Il concorrente nell'ambito della busta ECONOMICA deve specificare la propria offerta SOLAMENTE indicando DIRETTAMENTE SUL PORTALE nei rispettivi appositi campi:

- il **ribasso percentuale** unico che il concorrente offre sull'elenco prezzi del progetto esecutivo per eseguire i lavori nella loro interezza comprese le migliori dell'offerta tecnica, espresso con massimo 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola, da applicare all'elenco prezzi posto a base di gara. Il ribasso percentuale offerto deve comportare un valore economico dell'importo contrattuale minore o uguale al valore a base d'asta, pertanto il concorrente può indicare un ribasso anche dello 0,000% (zeropercento). Ai sensi dell'art. 59 comma 4 lettera c) del Codice saranno considerate inammissibili le offerte economiche che comportino il superamento dell'importo a base d'asta.
- i **propri costi della manodopera** ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice: l'offerente deve specificare, a pena di esclusione, con il rispettivo importo, la quota parte del corrispettivo offerto destinato a costo della manodopera per l'esecuzione dell'appalto, a prescindere dalle attività svolte direttamente o sub affidate dal concorrente (subappalto, noli a caldo, forniture con posa, etc.); il suddetto costo deve essere espresso con valore assoluto in Euro; resta inteso che il suddetto valore deve essere coerente al costo del lavoro di cui all'art. 23 comma 16 e art. 216 comma 4 del Codice indicato nei decreti ministeriali già emanati in materia e definiti sulla base dei valori economici della contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. **A tal riguardo SI EVIDENZIA la nota segnalata in rosso contenuta all'art. 3 del presente disciplinare.**
- i **propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice: l'offerente deve specificare, a pena di esclusione, con il relativo importo espresso con valore assoluto in Euro, la quota parte del corrispettivo offerto destinato a spese per la sicurezza interna (oneri aziendali) dei lavoratori impiegati; il costo della sicurezza da indicare è il costo complessivo interno della sicurezza per l'esecuzione dell'appalto, a prescindere dalle attività svolte direttamente o sub affidate dal concorrente (subappalto, noli a caldo, forniture con posa, etc.); il costo della sicurezza da indicare è il costo relativo alle misure interne all'azienda di sicurezza (oneri aziendali) necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed è diverso dagli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) indicati all'art. 3 del presente disciplinare.

In caso di Raggruppamenti il costo della manodopera e i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dovranno essere indicati in modo complessivo, ossia riferibile a tutti i componenti il raggruppamento.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del Codice.

17.1. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Per l'offerta tecnica la Commissione giudicatrice provvede dapprima ad esprimere i punteggi per gli elementi di valutazione di natura qualitativa (con attribuzione di punteggi discrezionali), e, successivamente, vengono assegnati automaticamente dal Portale i punteggi per gli elementi di valutazione di natura tabellare e per le ulteriori misure premiali previste di cui all'art. 47 comma 5 del D.L. 77/2021.

L'offerta tecnica deve essere firmata secondo le modalità indicate all'articolo 12 **tenendo conto dei limiti del soccorso istruttorio di cui all'articolo 13 del presente disciplinare.**

Nella BUSTA TECNICA devono essere caricati i seguenti DUE distinti documenti, firmati digitalmente:

- 1) relazione per la "PRESTAZIONE IDRAULICA" (fattore ponderale: massimo **24 (ventiquattro)** punti);
- 2) relazione per la "DURABILITA'" (fattore ponderale: massimo **40 (quaranta)** punti).

Sul Portale devono poi essere indicati direttamente i valori/risposte per i seguenti TRE elementi di valutazione / misure premiali:

- 3) DNSH - REDAZIONE PIANO AMBIENTALE DI CANTIERIZZAZIONE "PAC" (fattore ponderale: massimo **2 (due)** punti);
- 4) DNSH - MEZZI D'OPERA CON EFFICIENZA MOTORISTICA "TIER 5" (fattore ponderale: massimo **3 (tre)** punti);
- 5) DL 77/2021 - MISURA PREMIALE LEGGE 68/1999 (fattore ponderale: massimo **1 (uno)** punti).

1) PRESTAZIONE IDRAULICA

L'intervento rappresenta un miglioramento fondamentale per il comparto, sia in termini di capacità d'invaso ai fini irrigui, sia relativamente alla capacità di portata per la difesa idraulica del territorio dalle inondazioni.

Relativamente a questo ultimo aspetto, il progetto mira, attraverso le sue previsioni, al raggiungimento di standard minimi di capacità di portata max transitabile nel sistema. Tali standard minimi prestazionali risultano nello specifico dalle relazioni specialistiche e dal capitolato speciale d'appalto.

Il concorrente è chiamato a proporre degli interventi volti al miglioramento delle prestazioni idrauliche del sistema, da intendersi come aumento della capacità di portata max complessiva transitabile nel sistema. A titolo esemplificativo potranno essere proposte migliorie che vadano ad incidere sulla scabrezza del rivestimento e in generale a ridurre la resistenza complessiva al moto dell'acqua.

La proposta deve consistere in una relazione scritta esplicativa di massimo **2 (due)** facciate (per "facciata" si intende solo il fronte di un foglio), in formato A4, con le seguenti caratteristiche di scrittura (da considerarsi solo a titolo orientativo): interlinea "singola", tipo di carattere "Times New Roman" o "Arial", dimensione carattere "11" e così per circa complessive 60 (sessanta) righe per facciata.

Qualora la relazione scritta dovesse estendersi oltre le 2 facciate, la Commissione interna di gara prima di consegnare l'offerta tecnica alla Commissione Giudicatrice provvederà ad eliminare dal documento le facciate eccedenti le prime due, pertanto la valutazione da parte della Commissione Giudicatrice si interromperà alla fine della seconda facciata e il giudizio sarà espresso solo in base alle facciate esaminate. Nel conteggio delle facciate sono da intendersi escluse eventuali copertine e/o cartigli che dovessero occupare un'intera facciata.

La relazione può essere corredata da eventuali disegni, schemi ed altri elementi grafici ritenuti utili per la migliore comprensione della stessa. Detti disegni, schemi ed altri elementi grafici dovranno essere riportati in massimo ulteriori **4 (quattro)** facciate A4 e/o A3 (per "facciata" si intende solo il fronte di un foglio) rispetto alla relazione scritta. Qualora i disegni, schemi ed altri elementi grafici dovessero estendersi oltre le 4 facciate, la Commissione interna di gara prima di consegnare l'offerta tecnica alla Commissione Giudicatrice provvederà ad eliminare dal documento le facciate eccedenti le prime quattro, pertanto la valutazione da parte della Commissione Giudicatrice si interromperà alla fine della quarta facciata e il giudizio sarà espresso solo in base alle facciate esaminate. Nel conteggio delle facciate sono da intendersi escluse eventuali copertine e/o cartigli che dovessero occupare un'intera facciata.

Qualora la Commissione Giudicatrice rilevi che nella proposta non venga offerta nessuna azione migliorativa o che la proposta non sia attinente all'elemento in questione, il punteggio attribuito a tale elemento di valutazione sarà pari a 0,00 (zero).

La soluzione tecnica proposta deve essere tale da non alterare l'impostazione progettuale o diminuire la funzionalità dell'opera. Non sono ammesse proposte che comportino occupazioni di aree private che non siano eventualmente già previste dal progetto. Si precisa che gli interventi migliorativi offerti non possono prolungare il termine di esecuzione dei lavori di progetto, che resta fissato come da articolo 3.1 del presente disciplinare.

Il concorrente deve caricare sulla piattaforma uno specifico singolo documento che contenga tutto quanto sopra dettagliato, cioè un unico documento, trasformato in formato PDF/A e poi firmato digitalmente.

La valutazione di questo elemento avviene tramite "confronto a coppie" e pertanto, come da art. 17.2 del presente disciplinare, verrà attribuito il punteggio massimo al concorrente che avrà conseguito il coefficiente definitivo pari a 1 (uno).

2) DURABILITA'

L'intervento rappresenta un miglioramento fondamentale per il comparto, sia in termini di capacità d'invaso ai fini irrigui, sia relativamente alla capacità di portata per la difesa idraulica del territorio dalle inondazioni.

L'importanza dell'investimento richiede la garanzia di un'elevata durabilità delle opere, che si concretizza in gran parte con il mantenimento nel tempo di un elevato grado di impermeabilità complessiva.

Il progetto prevede il raggiungimento di livelli prestazionali descritti negli elaborati e nel capitolato speciale d'appalto. E' inoltre prevista una fase iniziale di perfezionamento della composizione del calcestruzzo attraverso un campo prove.

Il concorrente è chiamato a proporre degli interventi volti al miglioramento della durabilità del sistema rispetto ai livelli prestazionali previsti in progetto. A titolo esemplificativo potranno essere proposte migliorie sulle composizioni dei cls, sulle modalità di messa in opera, sui sistemi di giunto previsti per il rivestimento, ecc..

La proposta deve consistere in una relazione scritta esplicativa di massimo **2 (due)** facciate (per "facciata" si intende solo il fronte di un foglio), in formato A4, con le seguenti caratteristiche di scrittura (da considerarsi solo a titolo orientativo): interlinea "singola", tipo di carattere "Times New Roman" o "Arial", dimensione carattere "11" e così per circa complessive 60 (sessanta) righe per facciata.

Qualora la relazione scritta dovesse estendersi oltre le 2 facciate, la Commissione interna di gara prima di consegnare l'offerta tecnica alla Commissione Giudicatrice provvederà ad eliminare dal documento le facciate eccedenti le prime due, pertanto la valutazione da parte della Commissione Giudicatrice si interromperà alla fine della

seconda facciata e il giudizio sarà espresso solo in base alle facciate esaminate. Nel conteggio delle facciate sono da intendersi escluse eventuali copertine e/o cartigli che dovessero occupare un'intera facciata.

La relazione può essere corredata da eventuali disegni, schemi ed altri elementi grafici ritenuti utili per la migliore comprensione della stessa. Detti disegni, schemi ed altri elementi grafici dovranno essere riportati in massimo ulteriori **4 (quattro)** facciate A4 e/o A3 (per "facciata" si intende solo il fronte di un foglio) rispetto alla relazione scritta. Qualora i disegni, schemi ed altri elementi grafici dovessero estendersi oltre le 4 facciate, la Commissione interna di gara prima di consegnare l'offerta tecnica alla Commissione Giudicatrice provvederà ad eliminare dal documento le facciate eccedenti le prime quattro, pertanto la valutazione da parte della Commissione Giudicatrice si interromperà alla fine della quarta facciata e il giudizio sarà espresso solo in base alle facciate esaminate. Nel conteggio delle facciate sono da intendersi escluse eventuali copertine e/o cartigli che dovessero occupare un'intera facciata.

Qualora la Commissione Giudicatrice rilevi che nella proposta non venga offerta nessuna azione migliorativa o che la proposta non sia attinente all'elemento in questione, il punteggio attribuito a tale elemento di valutazione sarà pari a 0,00 (zero).

La soluzione tecnica proposta deve essere tale da non alterare l'impostazione progettuale o diminuire la funzionalità dell'opera. Non sono ammesse proposte che comportino occupazioni di aree private che non siano eventualmente già previste dal progetto. Si precisa che gli interventi migliorativi offerti non possono prolungare il termine di esecuzione dei lavori di progetto, che resta fissato come da articolo 3.1 del presente disciplinare.

Il concorrente deve caricare sulla piattaforma uno specifico singolo documento che contenga tutto quanto sopra dettagliato, cioè un unico documento, trasformato in formato PDF/A e poi firmato digitalmente.

La valutazione di questo elemento avviene tramite "confronto a coppie" e pertanto, come da art. 17.2 del presente disciplinare, verrà attribuito il punteggio massimo al concorrente che avrà conseguito il coefficiente definitivo pari a 1 (uno).

3) DNSH - REDAZIONE PIANO AMBIENTALE DI CANTIERIZZAZIONE "PAC"

In riferimento alla "Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici", allegata al presente disciplinare, presente nella "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)" allegata alla Circolare n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/12/2021, il concorrente, specificamente in merito al punto "D. VINCOLI DNSH", al fine di contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico deve indicare direttamente sul portale l'impegno o meno di redigere il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC) redatto ad esempio secondo le Linee guida ARPA regione Toscana del 2018.

Il Piano Ambientale della Cantierizzazione (PAC) ha l'obiettivo di: 1) individuare e valutare gli aspetti ambientali significativi legati alle attività di cantiere; 2) definire le misure di mitigazione e le procedure operative per contenere gli impatti ambientali connessi.

Pertanto sul Portale nel campo dedicato a tale elemento di valutazione il concorrente deve esprimersi positivamente se si obbliga a redigere il suddetto Piano, conseguendo così il punteggio **2 (due)**, oppure esprimersi negativamente se non intende redigere il suddetto Piano, conseguendo così il punteggio **0 (zero)**.

Il Portale provvede automaticamente a calcolare e attribuire il punteggio.

Prima dell'inizio effettivo dei lavori, il DL come condizione necessaria per l'inizio degli stessi verificherà che l'appaltatore, qualora si sia obbligato a redigere il suddetto Piano, provveda in tempo a consegnare effettivamente al Consorzio detto documento; in assenza del piano non sarà possibile procedere all'inizio effettivo dei lavori.

Trattandosi di elemento di valutazione "on/off" la cui formulazione consente la distribuzione del punteggio massimo, non si procederà a nessuna riparametrazione.

4) DNSH - MEZZI D'OPERA CON EFFICIENZA MOTORISTICA "TIER 5"

In riferimento alla "Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici", allegata al presente disciplinare, presente nella "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)" allegata alla Circolare n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/12/2021, il concorrente, specificamente in merito al punto "D. VINCOLI DNSH", al fine di contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico deve indicare direttamente sul portale l'impegno o meno ad utilizzare in cantiere uno o più trattori e mezzi d'opera non stradali con un'efficienza motoristica non inferiore allo standard Europeo TIER 5.

Pertanto sul Portale nel campo dedicato a tale elemento di valutazione il concorrente ha le seguenti possibilità:

-- se indica che non intende utilizzare alcun mezzo d'opera TIER 5, conseguirà il punteggio **0 (zero)**;

-- se indica che si obbliga ad utilizzare uno o due mezzi d'opera TIER 5, conseguirà il punteggio **1 (uno)**;

-- se indica che si obbliga ad utilizzare più di due mezzi d'opera TIER 5, consegnerà il punteggio **3 (tre)**.
Il Portale provvede automaticamente a calcolare e attribuire il punteggio.

Durante il corso dei lavori dei lavori il DL verificherà, periodicamente, che siano presenti in cantiere mezzi d'opera TIER 5 almeno nella misura minima indicata nell'offerta tecnica, acquisendo copia delle schede tecniche degli stessi. Detti mezzi d'opera potranno variare per tipologia durante il corso dei lavori, come pure potranno essere di proprietà o in uso ad eventuali subappaltatori, con l'unico obbligo della presenza costante, da comprovare al momento della verifica del DL, almeno del numero minimo indicato nell'offerta tecnica. Qualora non fossero presenti i suddetti mezzi d'opera almeno nel numero indicato dall'Appaltatore in sede di gara, il DL provvederà a relazionare al RUP questo inadempimento contrattuale per i provvedimenti di competenza. Per l'applicazione delle penali per questo inadempimento si rimanda all'art. 45 dello schema di contratto.

Trattandosi di elemento di valutazione tabellare la cui formulazione consente la distribuzione del punteggio massimo, non si procederà a nessuna riparametrazione qualora nessun concorrente indicasse l'obbligo di utilizzare più di due mezzi d'opera TIER 5.

5) DL 77/2021 - MISURA PREMIALE LEGGE 68/1999

In riferimento all'art. 47 comma 5 lettera d-bis) del D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021, come misura premiale viene assegnato un punteggio aggiuntivo al concorrente che, nella sua intenzione in qualsiasi forma di partecipazione, abbia nell'ultimo triennio prima del termine di presentazione dell'offerta rispettato gli obblighi di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68, e pertanto:

-- in caso di RTI, consorzi ordinari e GEIE, già costituiti o da costituirsi, per conseguire il punteggio 1 (uno) tutte le imprese che partecipano alla procedura in forma congiunta devono nell'ultimo triennio prima del termine di presentazione dell'offerta aver rispettato gli obblighi di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68;

-- in caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, per conseguire il punteggio 1 (uno) sia il consorzio che le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio concorre devono nell'ultimo triennio prima del termine di presentazione dell'offerta aver rispettato gli obblighi di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68;

-- in caso di aggregazioni di imprese di rete, per conseguire il punteggio 1 (uno) si fa riferimento all'art. 4, punto "NOTA 2", del presente disciplinare: sia l'organo comune (solo nei casi a) e b) della "NOTA 2") che le imprese retiste indicate devono nell'ultimo triennio prima del termine di presentazione dell'offerta aver rispettato gli obblighi di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68.

Sul Portale nel campo dedicato a tale misura premiale il concorrente ha le seguenti possibilità:

-- se indica che ha rispettato i suddetti obblighi nell'ultimo triennio, consegnerà il punteggio **1 (uno)**;

-- se indica che non ha rispettato i suddetti obblighi nell'ultimo triennio, consegnerà il punteggio **0 (zero)**.

Il Portale provvede automaticamente a calcolare e attribuire il punteggio.

In sede di verifica dei requisiti di gara di cui all'art. 80 del Codice per l'efficacia dell'aggiudicazione, il Consorzio provvede a verificare presso gli enti competenti la veridicità di quanto affermato dall'aggiudicatario circa il rispetto dei suddetti obblighi nell'ultimo triennio, qualora sia stato così dichiarato; nel caso dovessero risultare falsità al riguardo, il Consorzio si riserva di procedere alla denuncia ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per dichiarazioni mendaci, provvede a togliere il punteggio assegnato per tale misura premiale e verifica se la graduatoria di gara risulta così modificata per individuare l'aggiudicatario.

Trattandosi di misura premiale "on/off" la cui formulazione consente la distribuzione del punteggio massimo, non si procederà a nessuna riparametrazione.

L'omissione di uno o più dei documenti/indicazioni richieste dal presente disciplinare costituenti l'offerta tecnica comporta la non attribuzione del punteggio al relativo elemento di valutazione /misura premiale.

Nel caso in cui il concorrente non presenti l'offerta tecnica, lo stesso sarà automaticamente escluso dalla gara.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

SI EVIDENZIA che l'offerta tecnica, anche per i documenti prodotti automaticamente dal Portale, deve essere firmata digitalmente **in modo scrupoloso** dal concorrente secondo la sua forma di partecipazione alla gara, come da modalità indicate all'articolo 12; qualora ciò non avvenisse, non potrà essere utilizzato il soccorso istruttorio di cui all'articolo 13 del presente disciplinare, come evidenziato nello stesso articolo.

SI EVIDENZIA che l'offerta tecnica deve contenere solamente elementi inerenti la descrizione e l'illustrazione di quanto il concorrente propone dal punto di vista tecnico, e non deve recare alcun riferimento al valore economico

offerto dal concorrente per l'esecuzione dell'appalto, valore che dovrà pertanto essere indicato esclusivamente nell'offerta economica. L'inosservanza di questa prescrizione, tale da avere la capacità di svelare l'entità dell'offerta economica proposta, è sanzionata a pena d'esclusione.

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI E DEL PUNTEGGIO PER GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA

La Commissione giudicatrice per gli elementi di natura qualitativa (elementi 1) e 2) dell'art. 17.1) attribuisce i punteggi secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 2 di ANAC, approvate con Delibera del Consiglio n. 424 del 02/05/2018, mediante il "confronto a coppie" previsto all'art. V, e, per la formazione della graduatoria, applica il metodo aggregativo-compensatore previsto all'art. VI delle stesse Linee Guida.

Per ciascun concorrente e per ogni elemento di valutazione di natura qualitativa:

-- ogni commissario provvede ad esprimere un grado di preferenza variabile tra 1 e 6 (come da Linee Guida n. 2 di ANAC) in rapporto ad ogni altro singolo concorrente ("confronto a coppie");

-- ogni commissario provvede poi ad effettuare la somma dei propri valori di preferenza derivanti dal "confronto a coppie" per successivamente compiere un confronto fra i concorrenti, attribuendo a ciascuno di essi un coefficiente variabile tra "0" e "1": il coefficiente è pari a "1" per il concorrente che ha conseguito la somma maggiore dei valori di preferenza derivanti dal "confronto a coppie", mentre il coefficiente di ciascun altro concorrente si ottiene eseguendo il rapporto fra il valore della somma dei valori di preferenza da esso conseguita ed il valore della somma maggiore, senza alcun arrotondamento;

-- successivamente, in accordo al secondo criterio dell'art. V delle Linee Guida n. 2 di ANAC, si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti definitivi variabili tra "0" e "1": il coefficiente definitivo è pari a "1" per il concorrente che ha conseguito il valore maggiore della somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, mentre il coefficiente definitivo di ciascun altro concorrente si ottiene eseguendo il rapporto fra il valore della somma dei coefficienti ad esso attribuiti dai commissari ed il valore della somma maggiore, senza alcun arrotondamento;

-- infine la Commissione giudicatrice provvederà a moltiplicare i coefficienti definitivi per il relativo punteggio massimo previsto all'art. 17.1., con arrotondamento alla seconda cifra decimale (per difetto se la terza cifra è inferiore a 5, per eccesso se è uguale o superiore a 5) e ad inserire sul Portale detti punteggi.

Seguirà poi la fase dei punteggi per gli elementi di natura tabellare e dei punteggi conseguiti per le ulteriori misure premiali di cui all'art. 47 comma 5 del D.L. 77/2021.

17.2.1. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA TECNICA

Il Portale alla fine riporterà per ogni concorrente la somma dei punteggi di cui all'art. 17.2., dei punteggi conseguiti per gli elementi di valutazione di natura tabellare e dei punteggi conseguiti per le ulteriori misure premiali di cui all'art. 47 comma 5 del D.L. 77/2021; detta somma costituirà il "punteggio complessivo" dell'offerta tecnica.

Non si procederà alla riparametrazione del "punteggio complessivo" dell'offerta tecnica così definita.

17.2.1. OFFERTA TECNICA: SPECIFICAZIONI

A. SOGGETTI SINGOLI:

Le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali e le società cooperative dovranno attenersi a quanto sopra riportato, senza necessità di ulteriore documentazione o specificazioni.

B. CONSORZI DI COOPERATIVE O ARTIGIANI:

TUTTI I DOCUMENTI DELL'OFFERTA TECNICA devono essere sottoscritti digitalmente dal solo consorzio.

C. CONSORZI STABILI:

-- PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI CON PROPRIA ORGANIZZAZIONE:

TUTTI I DOCUMENTI DELL'OFFERTA TECNICA devono essere sottoscritti digitalmente dal solo consorzio.

-- PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI MEDIANTE CONSORZIATI:

TUTTI I DOCUMENTI DELL'OFFERTA TECNICA devono essere sottoscritti digitalmente dal solo consorzio.

D. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI:

-- PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUITI:

TUTTI I DOCUMENTI DELL'OFFERTA TECNICA devono essere sottoscritti digitalmente dal solo mandatario.

-- PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUENDI:

TUTTI I DOCUMENTI DELL'OFFERTA TECNICA devono essere sottoscritti digitalmente **DA TUTTI I SOGGETTI RAGGRUPPANDI (SOTTOSCRIZIONE MULTIPLA DEL MEDESIMO DOCUMENTO).**

E. CONSORZI ORDINARI:

-- PER I CONSORZI ORDINARI COSTITUITI:

TUTTI I DOCUMENTI DELL'OFFERTA TECNICA devono essere sottoscritti digitalmente dal solo soggetto avente la legale rappresentanza del consorzio o, in mancanza, dai legali rappresentanti di tutte le imprese consorziate.

-- PER I CONSORZI ORDINARI COSTITUENDI:

TUTTI I DOCUMENTI DELL'OFFERTA TECNICA devono essere sottoscritti digitalmente **DA TUTTI I SOGGETTI CONSORZIANDI (SOTTOSCRIZIONE MULTIPLA DEL MEDESIMO DOCUMENTO).**

IN CASO DI AVVALIMENTO:

TUTTI I DOCUMENTI DELL'OFFERTA TECNICA devono essere sottoscritti digitalmente dal solo concorrente ausiliato.

ALTRE SPECIFICAZIONI:

Qualora l'offerta tecnica sia sottoscritta da procuratore speciale diverso dal soggetto firmatario della documentazione amministrativa, è necessario produrre all'interno della BUSTA DOCUMENTAZIONE la relativa procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, una dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore stesso, firmata digitalmente, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

In caso di società amministrate da più co-amministratori con firma congiunta, l'offerta tecnica va sottoscritta digitalmente da tutti i co-amministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il coefficiente "Vi" attribuito all'elemento offerta economica dell'offerta "i-esima" in esame sarà attribuito dal Portale automaticamente mediante la seguente formula:

$$V_i = (R_i / R_{max})^\alpha$$

Dove:

V_i = valore del coefficiente per il ribasso offerto dal concorrente "i-esimo" in esame

R_i = valore del ribasso offerto dal concorrente "i-esimo" in esame (espresso in percentuale, con tre cifre dopo la virgola)

R_{max} = valore del ribasso massimo fra quelli offerti dai concorrenti (espresso in percentuale, con tre cifre dopo la virgola)

α = (alfa, esponente): è un coefficiente > 0 , che viene stabilito per la presente gara col valore **0,60 (zerovirgolasessanta)**.

Il rapporto " R_i / R_{max} " è senza alcun arrotondamento.

Il punteggio " P_i " dell'offerta economica "i-esima" sarà dato dalla moltiplicazione tra il coefficiente " V_i " ed il rispettivo "fattore ponderale", cioè il punteggio massimo previsto per l'offerta economica, pari a **30**, e quindi: **$P_i = V_i * 30$** , con arrotondamento alla seconda cifra decimale (per difetto se la terza cifra è inferiore a 5, per eccesso se è uguale o superiore a 5).

Non si compirà riparametrazione dei punteggi determinati per l'offerta economica.

SI EVIDENZIA che il Portale provvede AUTOMATICAMENTE a produrre il documento costituente l'Offerta Economica, che deve essere firmata digitalmente **in modo scrupoloso** dal concorrente secondo la sua forma di partecipazione alla gara, come da modalità indicate all'articolo 12; qualora ciò non avvenisse, non potrà essere utilizzato il soccorso istruttorio di cui all'articolo 13 del presente disciplinare, come evidenziato nello stesso articolo.

17.3.1. OFFERTA ECONOMICA: SPECIFICAZIONI

A. SOGGETTI SINGOLI:

Le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali e le società cooperative dovranno attenersi a quanto sopra riportato, senza necessità di ulteriore documentazione o specificazioni.

B. CONSORZI DI COOPERATIVE O ARTIGIANI:

L'Offerta Economica deve essere sottoscritta digitalmente dal solo Consorzio.

C. CONSORZI STABILI:

-- PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI CON PROPRIA ORGANIZZAZIONE:

L'Offerta Economica deve essere sottoscritta digitalmente dal solo Consorzio.

-- PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI MEDIANTE CONSORZIATI:

L'Offerta Economica deve essere sottoscritta digitalmente dal solo Consorzio.

D. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI:

-- PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUITI:

L'Offerta Economica deve essere sottoscritta digitalmente dal solo mandatario.

-- PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUENDI:

L'Offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente **DA TUTTI I SOGGETTI RAGGRUPPANDI (SOTTOSCRIZIONE MULTIPLA DEL MEDESIMO DOCUMENTO).**

E. CONSORZI ORDINARI:

-- PER I CONSORZI ORDINARI COSTITUITI:

L'Offerta Economica deve essere sottoscritta digitalmente dal solo soggetto avente la legale rappresentanza del consorzio o, in mancanza, dai legali rappresentanti di tutte le imprese consorziate.

-- PER I CONSORZI ORDINARI COSTITUENDI:

L'Offerta Economica deve essere sottoscritta digitalmente **DA TUTTI I SOGGETTI CONSORZIANDI (SOTTOSCRIZIONE MULTIPLA DEL MEDESIMO DOCUMENTO).**

IN CASO DI AVVALIMENTO:

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal solo concorrente ausiliato.

ALTRE SPECIFICAZIONI:

Qualora l'offerta economica sia sottoscritta da procuratore speciale diverso dal soggetto firmatario della documentazione amministrativa, è necessario produrre all'interno della BUSTA DOCUMENTAZIONE la relativa procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, una dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore stesso, firmata digitalmente, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

In caso di società amministrate da più co-amministratori con firma congiunta, l'offerta economica va sottoscritta digitalmente da tutti i co-amministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

17.4. CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA

Il punteggio complessivo del concorrente sarà costituito dalla somma del punteggio conseguito per l'offerta tecnica e del punteggio conseguito per l'offerta economica. Risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo maggiore, che sarà espresso con due decimali dopo la virgola.

Sarà considerata aggiudicataria provvisoria la migliore offerta per il Consorzio, cioè l'offerta del concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo maggiore, previa verifica dell'eventuale anomalia e congruità.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La "Commissione Giudicatrice" di cui all'articolo 77 del Codice è nominata, ai sensi dell'articolo 216 comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77 comma 9 del Codice. A tal fine la stazione appaltante prima del conferimento dell'incarico acquisisce dai medesimi apposita dichiarazione.

Sul "profilo del committente" del Consorzio, nella sezione "amministrazione trasparente", sarà pubblicata la composizione della Commissione giudicatrice e i curriculum dei componenti, ai sensi dell'articolo 29 comma 1 del Codice. La composizione della Commissione Giudicatrice verrà resa nota in modalità telematica prima dell'inizio delle operazioni di competenza. La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute di gara avvengono in modalità telematica; è comunque consentito che i concorrenti assistano alle sedute pubbliche, in presenza, presso la sede del Consorzio: sono ammessi, in presenza, i legali rappresentanti delle suddette imprese concorrenti o soggetti muniti di delega del legale rappresentante.

La seduta di gara “virtuale” sostituisce a tutti gli effetti la seduta pubblica “tradizionale” in quanto la piattaforma consente ai concorrenti di verificare le operazioni svolte dal Consorzio e di poter colloquiare, in tempo reale, col Consorzio mediante apposita chat, attiva durante le sedute di gara non riservate.

Ai sensi dell’art. 77 comma 2 del Codice è fatta salva la possibilità che la Commissione Giudicatrice possa lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La prima seduta di gara, pubblica, avrà luogo il giorno **lunedì 14 novembre 2022**, con inizio **alle ore 10:00**, presso la sede del Consorzio in Ferrara, Via Mentana n. 7.

Tale seduta pubblica se necessario sarà aggiornata ad altra ora o giorno, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo di avviso pubblicato sul Portale almeno 24 ore prima della data e orario fissate. I concorrenti sono pertanto invitati a monitorare giornalmente eventuali comunicazioni pubbliche collegandosi al Portale. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le medesime modalità.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara pubbliche preordinate **all’apertura**:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche (solo in caso di offerta economicamente più vantaggiosa);
- delle offerte economiche;

e la riservatezza di quelle sedute che per legge non sono pubbliche.

La gara viene condotta dalla Commissione interna di gara del Consorzio di cui all’art. 28.3 del presente disciplinare con l’ausilio del Settore Appalti e Contratti del Consorzio, ad eccezione della valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica riservata alla Commissione Giudicatrice di cui all’articolo 18 del disciplinare. Di tutte le sedute di gara vengono redatti appositi verbali.

All’occorrenza, al fine di pervenire collegialmente alle sue determinazioni mediante un confronto riservato tra i componenti, la Commissione interna di gara ha facoltà di richiedere il momentaneo allontanamento dei presenti.

È altresì facoltà della Commissione interna di gara sospendere in qualunque momento i lavori ed aggiornare la seduta ad altra data, al fine di acquisire pareri legali o per altro giustificato motivo che verrà comunicato tramite il Portale.

È inoltre facoltà della Commissione interna di gara, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, procedere in ogni momento e nei confronti di qualunque concorrente alla verifica delle dichiarazioni prodotte, se del caso anche sospendendo la seduta pubblica.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La “Commissione interna di gara” procede, nella prima seduta pubblica, all’apertura della Busta DOCUMENTAZIONE e alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, controllandone la completezza della documentazione amministrativa presentata e la sua conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare.

Nella prima seduta la Commissione interna di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano non ancora scaricabili dal Portale.

Successivamente detta Commissione procede, sempre in seduta pubblica, all’esame del contenuto dei documenti inseriti nella Busta DOCUMENTAZIONE, attivando, se necessario, la procedura del soccorso istruttorio o di richiesta di chiarimenti.

Qualora uno o più file caricati dal concorrente sul Portale non dovessero essere apribili o leggibili correttamente, detta Commissione mediante soccorso istruttorio provvede a richiedere un nuovo invio degli stessi file, nel rispetto di quanto previsto all’art. 13 del presente disciplinare; i file che il concorrente caricherà sul Portale dovranno essere apribili e leggibili dal Consorzio con programmi software in commercio di normale e largo utilizzo.

Pertanto ad esito dell’esame del contenuto di cui sopra la Commissione interna di gara provvederà a:

- a)** attivare la procedura di soccorso istruttorio o di richiesta di chiarimenti (se necessario);
- b)** proporre al RUP di adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara; il RUP provvederà alla relativa pubblicazione anche sul sito della Stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata ai soggetti interessati, comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

SI EVIDENZIA che il RUP ha qualifica dirigenziale e che spetteranno ad esso i provvedimenti, anche con valenza esterna, di esclusione e di ammissione alla gara.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Al fine di semplificare le operazioni di gara, eventuali comunicazioni di soccorso istruttorio/richiesta di chiarimenti e/o di esclusione saranno inviate in un’unica soluzione, alla fine dell’esame del contenuto della Busta DOCUMENTAZIONE di tutti i concorrenti.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti che risulteranno ancora ammessi al termine della presente fase di gara.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Terminata la verifica dei documenti contenuti nella Busta DOCUMENTAZIONE, e chiusa l'eventuale procedura di soccorso istruttorio/richiesta di chiarimenti, la Commissione interna di gara redige i verbali delle operazioni svolte dove risultano le ammissioni e le esclusioni alla fase successiva di gara.

Le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti vengono comunicate ai concorrenti tramite il Portale a mezzo PEC all'indirizzo indicato dal concorrente in fase di registrazione al Portale.

La Commissione interna di gara stabilisce poi la successiva seduta per l'apertura della Busta TECNICA, la cui apertura e valutazione spetta esclusivamente a specifica distinta Commissione Giudicatrice di cui all'articolo 18 del presente disciplinare, dandone informazione a mezzo di avviso pubblicato sul Portale almeno 24 ore prima della data e orario fissate.

Tutte le buste contenenti l'offerta TECNICA sono aperte in seduta pubblica dalla "Commissione Giudicatrice" di cui al successivo articolo 18, costituita ai sensi dell'art. 77 del Codice, per la valutazione tecnica di competenza.

La "Commissione interna di gara", di cui al successivo articolo 28.3, prima dell'inizio delle operazioni della "Commissione Giudicatrice" accerta, senza darne lettura, la regolarità delle buste ed il loro contenuto, che in questa fase è visibile limitatamente alla prima parte della valutazione tecnica, cioè alle proposte per i soli elementi di natura qualitativa comportanti giudizi discrezionali, restando nel frattempo non apribili le parti delle offerte relative ai rimanenti elementi di valutazione; qualora i documenti inseriti eccedessero il numero di facciate massimo stabilito all'art. 17.1, la Commissione interna di gara provvede ad eliminare dai corrispondenti file le facciate eccedenti, per poi consegnare la documentazione così modificata alla Commissione giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice in seduta riservata dà quindi lettura del suddetto contenuto delle offerte tecniche e ne effettua la valutazione esprimendo giudizi discrezionali, eventualmente prolungando la valutazione in più sedute riservate se necessarie per l'apprezzamento di tutte le offerte pervenute, e procede all'attribuzione dei relativi punteggi.

Terminato così l'esame della prima parte dell'offerta tecnica, la Commissione Giudicatrice stabilisce apposita seduta pubblica alla presenza anche della Commissione Interna di gara, dandone informazione a mezzo di avviso pubblicato sul Portale almeno 24 ore prima della data e orario fissate, informando che in detta seduta si procederà alla comunicazione dei punteggi assegnati, al loro inserimento sul Portale, alla successiva apertura della Busta TECNICA per la seconda parte di valutazione tecnica (elementi di valutazione di natura tabellare e misure premiali di cui all'art. 47 comma 5 del D.L. 77/2021) e infine all'apertura della Busta ECONOMICA.

La Commissione Giudicatrice pertanto nella data così stabilita dopo aver comunicato i punteggi già assegnati per gli elementi di natura qualitativa li inserisce sul Portale e poi sblocca sul Portale la parte rimanente della Busta TECNICA, aprendone il contenuto della seconda parte di essa, dove diventano visibili le offerte dei concorrenti per gli elementi di natura tabellare e per le misure premiali di cui all'art. 47 comma 5 del D.L. 77/2021; la Commissione Interna di gara verifica la correttezza dei punteggi automatici attribuiti dal Portale per detti elementi controllando la loro corretta presenza sul Portale.

Terminato l'esame dell'offerta tecnica, la Commissione Giudicatrice alla presenza anche della Commissione interna di gara che ha il compito di verificare la correttezza degli aspetti formali dell'offerta economica, dopo aver comunicato i punteggi complessivi delle offerte tecniche procede all'apertura della Busta ECONOMICA verificando la corretta attribuzione matematica del punteggio economico da parte del Portale, poi comunica la somma conclusiva di tutti i punteggi attribuiti (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica) e provvede alla formulazione della graduatoria provvisoria che viene passata al RUP ed alla Commissione interna di gara per la successiva proposta di aggiudicazione.

Il RUP avvalendosi della Commissione interna di gara ha il compito di verificare la congruità delle offerte ritenute anomale ai sensi dell'art. 97 commi 3 e 6 del Codice, e a tal riguardo si rimanda al successivo articolo 22.

Sarà considerata aggiudicataria provvisoria la migliore offerta per il Consorzio, cioè l'offerta del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo, previa verifica dell'eventuale anomalia e congruità di cui al periodo precedente.

Il RUP e la Commissione interna di gara procedono infine a formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta non risultata anomala per la successiva aggiudicazione definitiva, spettante come competenza al Comitato Amministrativo del Consorzio.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti, non risultate anomale, ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

In caso di parità di punteggio sia per l'offerta tecnica sia per l'offerta economica fra due o più offerte non risultate anomale, il RUP procederà mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria; la Stazione appaltante comunicherà il giorno e l'ora del sorteggio con le modalità previste all'articolo 2.3 del presente disciplinare, dandone informazione a mezzo di avviso pubblicato sul Portale almeno 24 ore prima della data e dell'orario stabiliti.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il RUP e la Commissione interna di gara rilevano i casi di esclusione da disporre ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera b) del Codice per:

-- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi sostanziali concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

-- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettanti i documenti di gara, ivi comprese le eventuali specifiche tecniche disposte progettualmente;

-- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4 lettera a) e c) del Codice, nel caso in cui si ritengano sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o qualora fossero presenti offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La congruità delle offerte come prevista all'art. 97 comma 3 del Codice viene valutata dal RUP avvalendosi della Commissione interna di gara sulle offerte che presenteranno sia il punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica sia il punteggio relativo all'offerta economica entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a TRE, non si applica nessuna formula per individuare la soglia di anomalia, ma ai sensi dell'art. 97 comma 6 secondo periodo del Codice il RUP avvalendosi della Commissione interna di gara può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In quest'ultimo caso ai sensi dell'art. 97 comma 5 del Codice viene richiesto per iscritto all'offerente ritenuto anomalo di presentare le giustificazioni, invitando l'offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili.

All'offerente è assegnato un termine di 15 giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta, per la presentazione in forma scritta delle giustificazioni. I termini assegnati per la presentazione delle giustificazioni delle anomalie sono perentori, pertanto il mancato rispetto degli stessi **determina l'esclusione** dell'offerta medesima.

Il RUP avvalendosi della Commissione interna di gara esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dal concorrente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia non essendo in grado di risolvere tutti i dubbi in ordine all'attendibilità dell'offerta soggetta a verifica di anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo perentorio per il riscontro (Consiglio di Stato, sez. V, n. 6577 del 26/07/2022).

In sede di verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta si procede ai sensi dell'art. 97 comma 5 lettera d) del Codice, con riferimento ai costi della manodopera di cui all'art. 3 del presente disciplinare individuati dal progettista e indicati nel "Capitolato speciale d'appalto" e nel "Computo metrico estimativo".

Nel caso in cui il concorrente reputi che nei propri giustificativi sull'offerta vi siano aspetti inerenti *legittimi interessi commerciali non divulgabili a terzi* può, a sua discrezione, indicare nei giustificativi stessi e/o nei chiarimenti presentati:

a) specificatamente le parti di giustificativi aventi le caratteristiche della segretezza;

b) per ogni parte indicata, specificatamente le motivazioni della segretezza commerciale.

Il RUP valuta tali dinieghi e motivazioni al fine di consentire o meno l'accesso a terzi all'offerta, decisione che comunque spetta al RUP. In caso di assenza di indicazione specifica e/o validamente motivata, il RUP reputerà i giustificativi come visibili da terzi, mediante accesso agli atti, con possibile visione ed estrazione di copia.

Il giudizio di congruità o meno dell'offerta viene reso noto in seduta pubblica.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione definitiva viene disposta dal Comitato Amministrativo del Consorzio con apposita deliberazione.

L'aggiudicazione definitiva di cui all'art. 32 comma 6 del Codice non equivale ad accettazione dell'offerta. Il Consorzio si riserva la facoltà di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento della stessa, anche di non procedere all'aggiudicazione della gara, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità, rimborsi o compensi di qualsiasi tipo nemmeno ai sensi degli artt. 1337, 1388 del codice civile.

Il Consorzio si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Il Consorzio si riserva il diritto di annullare la gara dandone avviso mediante le stesse modalità di pubblicazione del bando.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

In sede di valutazione della documentazione amministrativa ovvero delle offerte tecniche ovvero delle offerte economiche, si provvederà a comunicare tempestivamente, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. b) del Codice, i casi di esclusione.

Durante il corso della gara, a norma dell'art. 29 comma 1 del Codice, a seguito dell'assunzione dei relativi provvedimenti assunti dal RUP con la Commissione interna di gara vengono resi noti gli elenchi delle Imprese ammesse ed escluse dalla gara.

A norma dell'art. 76 comma 5 lettera b) del Codice, le esclusioni dalla gara vengono comunicate agli interessati, corredate dalle rispettive motivazioni, entro 5 giorni lavorativi dall'assunzione dei relativi provvedimenti di esclusione.

La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal Gestore.

Ai sensi dell'articolo 85 comma 5 primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione il Comitato amministrativo del Consorzio procede all'approvazione della proposta di aggiudicazione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono al Comitato. Decorsi tali termini la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

Ai sensi dell'articolo 3 del DL n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, si procede alla stipulazione e all'esecuzione del contratto previa acquisizione, in merito alle verifiche antimafia, dell'informativa liberatoria provvisoria, anche quando l'accertamento è eseguito da un soggetto che non risulti censito salvo il successivo recesso dal contratto, laddove sia accertata dopo la stipulazione del contratto la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011. In caso di lavori, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi e esecutori di lavori di cui all'articolo 1 comma 53 della Legge 190/2012, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, che avviene anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, con le modalità indicate nella deliberazione n. 157 del 17/02/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. La verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara avviene prima della stipulazione del contratto.

L'efficacia dell'aggiudicazione viene dichiarata con apposita comunicazione della Stazione Appaltante pubblicata sul Portale.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Consorzio procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria; l'appalto verrà poi aggiudicato al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati; nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l'operatore economico aggiudicatario, mentre per il Consorzio diventa vincolante solo al momento della stipulazione del contratto, che avverrà nei termini di cui al comma 8 dell'art. 32 del Codice.

La stipulazione del contratto avviene entro 60 (sessanta) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione: detta comunicazione è quella relativa all'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA non efficace.

Il Consorzio procede a dare comunicazione dell'esito della gara all'aggiudicatario, al secondo classificato in graduatoria, a tutti i concorrenti che hanno presentato una offerta ammessa nonché ai concorrenti offerenti eventualmente esclusi specificando i motivi della esclusione, indicando, altresì, la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, gli eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

Il contratto viene stipulato in forma digitale mediante scrittura privata registrata presso Agenzia delle Entrate di Ferrara, pertanto il contraente dovrà essere dotato di idoneo dispositivo per firma digitale definito all'art. 1, comma 1, lettera s) del D.L. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

In ogni caso di esclusione di un concorrente, quanto già compiuto in precedenza all'esclusione dalla Stazione appaltante resterà salvo e non si ripeteranno fasi di procedimento già svolte con la partecipazione del concorrente che sino al momento dell'esclusione era legittimo partecipante (es: ricalcoli, nuove graduatorie etc.).

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

A) CLAUSOLA SOCIALE

Per il presente appalto non risulta applicabile la disciplina delle clausole sociali di cui all'art. 50 del D.Lgs 50/2016, considerato che si tratta di appalto di lavori e vista la tipologia delle lavorazioni previste progettualmente.

B) PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI, PRINCIPIO DI PARITÀ DI GENERE

Trattandosi di investimento pubblico finanziato con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR):

-- La realizzazione da parte dell'appaltatore del progetto deve avvenire in modo da rispettare, qualora applicabile all'appalto in argomento, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come pure in relazione al D.L. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla Legge 29/07/2021 n. 108.

-- La realizzazione del progetto deve avvenire in modo da rispettare, qualora applicabile al presente appalto e per quanto di competenza dell'appaltatore, l'osservanza dei principi orizzontali [Reg. (UE) 241/2021 art. 5]] e del principio di non arrecare danno agli obiettivi ambientali.

-- Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, ai sensi dell'art. 47 comma 3 del D.L. n. 77/2021 sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione (firma) del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei

licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Detta relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

-- Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, ai sensi dell'art. 47 comma 3-bis del D.L. n. 77/2021 sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione (firma) del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Detta relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

I concorrenti nell'offerta tecnica dovranno inserire direttamente sul Portale quanto richiesto nel presente disciplinare all'art. 17.1 per la misura premiale 5), cui si rimanda, in riferimento all'art. 47 comma 5 del D.L. 77/2021.

Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del suddetto D.L. 77 del 31/05/2021, in merito agli obblighi di assunzione, l'appaltatore deve assicurare una quota pari ad almeno il 30% (trentapercento) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Per le penali in caso di inadempimento si rimanda all'art. 45 dello schema di contratto.

C) OBIETTIVI AMBIENTALI E "DNSH"

La realizzazione da parte dell'appaltatore (Soggetto realizzatore) del progetto del Consorzio (Soggetto attuatore) dovrà avvenire in modo da rispettare le prescrizioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia comprovando che gli interventi realizzati rispettino il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (c.d. "Do no significant harm" - DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in coerenza con il PNRR e con la Circolare n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/12/2021 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)".

L'appaltatore dovrà pertanto rispettare specificamente la "Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici" allegata al presente disciplinare, tratta dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)" allegata alla suddetta Circolare MEF n. 32/2021.

I concorrenti nell'offerta tecnica dovranno inserire direttamente sul Portale quanto richiesto nel presente disciplinare all'art. 17.1, cui si rimanda, in riferimento agli elementi di valutazione 3) e 4) inerenti all'allegata suddetta "Scheda 5".

Nella fase di esecuzione, al fine di consentire una verifica *in itinere* da parte del Consorzio, l'appaltatore in occasione della presentazione di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) dovrà produrre al Consorzio una sintetica relazione che indichi le misure adottate al fine di adempiere ai vincoli DNSH, nel rispetto della suddetta "Scheda 5" e anche il rispetto di quanto proposto in sede di gara in riferimento agli elementi di valutazione 3) e 4).

D) PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto contrattualmente, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte del Consorzio del certificato di collaudo, un premio di accelerazione alle condizioni e con le modalità previste all'art. 16 dello schema di contratto, cui si rimanda.

E) INDICAZIONE DEL "TITOLARE" EFFETTIVO" AI SENSI DEL D.LGS. 125/2019

Ai fini della normativa antiriciclaggio il concorrente è obbligato nella domanda di partecipazione (Allegati D) ad indicare il "titolare effettivo" ai sensi del D.Lgs. 231/2007 ed del D.Lgs. 125/2019, esplicitando i dati necessari per la sua identificazione.

Detto adempimento è obbligatorio per ogni impresa singola, o raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, come pure, in caso di consorzi stabili di cui all'articolo 45 comma 2 lettera c) del Codice, per il consorzio e per ogni impresa consorziata indicata nell'offerta in sede di gara; detto adempimento è obbligatorio anche per ogni impresa destinataria di subappalto o di subcontratto, come specificato all'art. 20 dello schema di contratto, cui si rimanda.

Qualora il concorrente non dovesse indicare nella domanda di partecipazione il "titolare effettivo", questo Consorzio provvederà a richiedere al concorrente tale adempimento mediante richiesta di chiarimenti; se anche a seguito di detta richiesta il concorrente non dovesse indicare il "titolare effettivo", questo Consorzio provvederà a darne comunicazione alla Prefettura ed alla Guardia di Finanza competenti per territorio.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e,

per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento del Consorzio e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

A seguito della comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione *appaltante* al link: <http://www.bonificaferrara.it/index.php/amministrazione-trasparente?id=390:corruzione&catid=91:amministrazione-trasparente>

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità.

L'accesso agli atti amministrativi del Consorzio, con particolare riguardo a quelli relativi alle procedure di affidamento ed ai contratti di lavori, forniture e servizi, è consentito ai sensi e nei limiti di cui alla Legge 241/1990 ed all'art. 53 del Codice.

Si rammenta che l'accesso agli atti è consentito esclusivamente a fronte di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. L'accesso agli atti deve essere richiesto dall'interessato mediante apposita istanza scritta, trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo della sede legale del Consorzio di Bonifica.

L'istanza di accesso agli atti deve indicare:

- le generalità ed i recapiti del richiedente;
- gli estremi identificativi dei documenti ai quali si intende accedere (tipo di documento, oggetto trattato dal documento, data, numero di protocollo, ecc.);
- le ragioni per le quali si richiede l'accesso a tali documenti;
- le circostanze atte a dimostrare che il richiedente ha effettivamente un interesse legittimo all'accesso;
- se è richiesta la sola presa visione dei documenti;
- oppure se si intende acquisirne copia cartacea semplice o formalmente dichiarata conforme all'originale, tramite corrispondenza postale;
- oppure se si intende acquisirne copia digitale semplice o formalmente dichiarata conforme all'originale, tramite PEC.

In ogni caso il soggetto istante dovrà preliminarmente al ritiro provvedere al pagamento delle spese per le copie cartacee e/o per le copie digitali della documentazione richiesta.

Responsabile del procedimento di accesso agli atti amministrativi del Consorzio di Bonifica è il Direttore dell'Area Amministrativa Dott.ssa Paola Cavicchi.

Si applicano altresì i cc.dd. "accesso civico" e "accesso civico generalizzato" di cui agli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013, come modificato e integrato con D.Lgs. 97/2016, relativi rispettivamente ai documenti e alle informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi di legge, e ai documenti, ai dati e alle informazioni ulteriori rispetto a quelli sottoposti all'obbligo di pubblicazione. Possono fare ricorso ad entrambi gli accessi i cittadini senza oneri, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza necessità di motivazione.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il contratto non include la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e le eventuali controversie saranno devolute in via esclusiva alla competenza della Giustizia ordinaria o amministrativa, in base alla natura del contendere e alle norme vigenti in materia giurisdizionale.

Per le controversie amministrative derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna.

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del Codice, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Ferrara, rimanendo espressamente escluso l'arbitrato di cui all'art. 209 del Codice.

Trattandosi di appalto di lavori sopra soglia comunitaria, si provvederà alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) di cui al DL 76/2020.

28.1. ALTRE INFORMAZIONI

In caso di contrasto tra il bando di gara, il capitolato speciale d'appalto, altri documenti di gara ed il presente disciplinare di gara prevale il contenuto del bando di gara e poi quello del disciplinare di gara.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

L'Appaltatore avrà diritto all'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice; i pagamenti avverranno in conformità dell'art. "33.2 Pagamenti" dello schema di contratto.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate o alternative. Sono altresì escluse le offerte inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Nei casi previsti dall'art. 110 commi 1 e 2 del Codice, il Consorzio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria, che potranno accettare di eseguire i lavori alle condizioni economiche proposte dall'originario aggiudicatario.

Come previsto dallo schema di contratto, l'Appaltatore si obbliga ad eseguire in modo completo e accurato tutto quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, costituendo questo un preciso vincolo contrattuale che non darà luogo ad alcun corrispettivo aggiuntivo e/o indennizzo in quanto il suo valore è da considerarsi compreso nel prezzo d'appalto.

Durante il corso dei lavori il Direttore dei Lavori verificherà l'esecuzione di quanto previsto nell'offerta tecnica disponendo all'Appaltatore, in caso di ritardo nell'esecuzione o in caso di esecuzione non a regola d'arte, specifici ordini di servizio con relativi termini temporali per la loro esecuzione.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi a detti ordini, il Consorzio tramite il RUP si rivarrà economicamente applicando nei SAL specifiche trattenute quantificate in via provvisoria, comunque proporzionali al singolo inadempimento; ad avvenuta esecuzione degli ordini di servizio dette trattenute saranno rimosse nel primo SAL successivo utile; qualora l'inottemperanza permanga alla fine dei lavori, il Consorzio tramite il RUP si rivarrà sulla garanzia definitiva escutando l'importo necessario per fare eseguire i lavori mancanti o mal realizzati a ditta terza appositamente incaricata.

Trattandosi di lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, sarà richiesta la garanzia prevista all'art. 103 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Il limite di indennizzo di detta polizza decennale viene stabilita pari al 30,00% (trentapercento/00) del valore dell'opera realizzata, considerata la natura e la particolarità dei lavori, come indicato all'art. 32 dello schema di contratto.

Per l'espletamento della gara, la stipulazione e l'esecuzione del contratto si fa riferimento al D.L. 76/2020, al D.L. 77/2021, al D.Lgs. 50/2016, al D.P.R. 207/2010 per quanto in vigore, al Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto 145/2000, e al Decreto 49/2018, e a tutte le altre disposizioni di legge per i lavori pubblici.

28.2. SPESE DI PUBBLICAZIONE e ALTRE SPESE

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta con le modalità che saranno indicate. L'importo delle spese obbligatorie di pubblicazione indicativamente è stimato pari a Euro 9.000,00 (novemila/00). Saranno comunicati all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato, fornendone i giustificativi.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto. Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata registrata presso la competente Agenzia delle Entrate; le relative spese di bollo e registrazione, nell'ordine di circa Euro 500,00 (cinquecento/00), saranno a carico dell'aggiudicatario, cui saranno comunicati gli importi esatti di tali spese.

28.3. COMMISSIONE INTERNA DI GARA

Si evidenzia che con la Deliberazione a contrarre citata nelle premesse la conduzione amministrativa del procedimento di appalto in oggetto è stata affidata ad una "Commissione interna di gara" appositamente nominata.

Detta "Commissione interna di gara", di cui fa parte il RUP, ha ricevuto mandato per la conduzione amministrativa del procedimento di appalto in oggetto, con competenza dalla fase di pubblicazione del bando di gara alla fase della proposta di aggiudicazione definitiva (la cui approvazione viene deliberata dal Comitato Amministrativo

del Consorzio su proposta di detta Commissione), e alla successiva fase di verifica dei requisiti di qualificazione e per gli adempimenti pre-contrattuali; detta Commissione si scioglie automaticamente alla stipulazione del contratto e, in caso di necessità, può avvalersi di consulenze tecniche e legali esterne. Alla Commissione, in qualità di organo collegiale, ai fini e nei limiti della conduzione del procedimento di appalto in oggetto, è affidato il mandato di agire in nome e per conto del Consorzio, in conformità all'ordinamento legislativo e regolamentare in materia e alla disciplina specifica di gara approvata dal Consorzio stesso, con facoltà di esercitare ogni scelta volta alla regolarità e al buon fine del procedimento, con particolare riguardo all'eventuale proposta al RUP di esclusione dalla gara di concorrenti e alla proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016; per detta Commissione restano escluse le competenze della "Commissione giudicatrice" ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 come pure resta esclusa la competenza per l'esclusione dei concorrenti, responsabilità spettante al RUP.

La composizione della "Commissione interna di gara" viene resa nota in modalità telematica in occasione della prima seduta di gara.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In materia di tutela della privacy si applicano, in quanto compatibili, il Regolamento UE 2016/679 (GDPR General Data Protection Regulation) e il D.Lgs. 196/2003, come modificato e integrato con D.Lgs. 101/2018.

Le informazioni dovute all'operatore economico sono presenti sul sito Web del Consorzio, all'indirizzo www.bonificaferara.it, sezione GDPR-Privacy, Informativa generale ed Informativa Fornitori, e ad esse si rimanda.

Titolare della raccolta e del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. DPO Data Protection Officer è l'associazione professionale Hunext Consulting con sede a Casier (TV).

Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione è il Direttore dell'Area Economica Dott. Gaetano Marini.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

-- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno pubblicati sul sito internet del Consorzio.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 50/16), il concorrente/contraente partecipando alla procedura di affidamento prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet del Consorzio.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

- i)** il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- ii)** il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- iii)** il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- iv)** il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Consorzio, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) Hunext Consulting con sede a Casier (TV).

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Ferrara, 10/10/2022

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Volpin

ELENCO ALLEGATI:

- Bando di gara (pubblicazione su GUUE) (PDF);
- Disciplinare di gara per presentazione offerta (il presente Allegato C);

- Modelli domanda di partecipazione (Allegati D1, D2, D3, D4, D5-1, D5-2, D5-31, D5-32) (**);
- Modello per dichiarazioni integrative (Allegato E) (**);
- Modello DGUE (Allegato F) (**);
- Modello per annotazioni al DGUE (Allegato G) (**);
- Modello per dichiarazione di impegno a costituire il RTI (Allegato H) (**);
- Schema di contratto;
- Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici (tratto dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)" allegata alla Circolare n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/12/2021) (PDF) (DA NON ALLEGARE ALL'OFFERTA).
- Progetto esecutivo (come da Deliberazione Consorzio n. 202/2022).

Si allegano inoltre, per utilità dei concorrenti:

--"Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche" (PDF) (DA NON ALLEGARE ALL'OFFERTA).

(): modello in formato word non modificabile, ad eccezione delle sole parti che il concorrente deve compilare**